

## Autovetture



**Contratto di assicurazione  
di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni.**

**Il presente Set informativo, contenente:**

- **DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni;**
- **DIP Aggiuntivo Responsabilità Civile Auto Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;**
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Ultimo aggiornamento 01/01/2019**



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.

## Responsabilità Civile



### Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni involontariamente causati a:

✓ Terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

L'assicurazione è estesa:

✓ Alle autovetture destinate al traino di carelli appendice.

✓ Alle autovetture destinate al traino di rimorchi muniti di targa propria.

✓ Ai rimorchi muniti di targa propria - rischio sosta.

✓ Ai danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di soccorso di vittime.

✓ Alla circolazione nelle aree private escluse le aree aeroportuali.

✓ Alla responsabilità civile dei terzi trasportati.

✓ Ai danni cagionati a terzi durante le operazioni di carico e scarico.

✓ Nel caso di autotassametri o veicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico, ai danni involontariamente causati ai vestiti e agli oggetti



### Che cosa non è assicurato?

La copertura non assicura:

✗ I danni conseguenti a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

✗ Il conducente non abilitato alla guida.

✗ Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se al fianco dell'allievo non vi è una persona abilitata alla funzione di istruttore.

✗ Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza l'osservanza delle regole poste dal codice della strada.

✗ Veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni di legge.

✗ Nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

✗ Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla

di uso comune dei trasportati.

- ✓ Alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.

quale sia stata applicata una sanzione ex artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del codice della strada e successive modifiche.

## Incendio



### Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, in conseguenza di incendio avvenuto per qualunque motivo.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- × Causati da incendio doloso.
- × Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
- × Causati da sviluppo di energia nucleare e radioattività.
- × Causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
- × Causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere.
- × Causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.
- × Causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma.
- × Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

## Furto e Rapina



### Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni causati da:

- ✓ **Furto (totale, parziale o tentato).**
- ✓ **Rapina.**
- ✓ **Danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenze del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.**

L'assicurazione è estesa:

- ✓ **Agli accessori ed apparecchi audiofonovisivi di serie stabilmente fissati sul veicolo ed a quelli installati successivamente purché ricompresi nel valore assicurato.**
- ✓ **Agli impianti satellitari forniti da una delle Società convenzionate con la Compagnia.**
- ✓ **Alla carrozzina per disabili.**
- ✓ **Alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto.**



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ **Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.**
- ✗ **Causati da sviluppo di energia nucleare o di radioattività.**
- ✗ **Causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.**
- ✗ **Causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere.**
- ✗ **Causati da inondazioni, alluvioni, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.**
- ✗ **Alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al furto e rapina.**

## Incendio doloso



### Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio doloso.

Sono disponibili garanzie aggiuntive:

- ✓ **Eventi sociopolitici: sono assicurati i danni causati da: eventi sociopolitici quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio.**
- ✓ **Atti vandalici: sono assicurati i danni causati da: atti di vandalismo e atti dolosi in genere (escluso incendio doloso).**



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni derivanti dalla circolazione, nonché i danni da atto sociopolitico o vandalico.

## Eventi atmosferici



### Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni da:

- ✓ **Inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.**

Sono disponibili garanzie aggiuntive:

- ✓ **Grandine**
- ✓ **Terremoto**

## Danni accidentali



### Che cosa è assicurato?

#### **COLLISIONE**

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo R.C.A. o contro veicolo su rotaie.

#### **COLLISIONE AUTOSTRADALE**

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo R.C.A. o contro veicolo su rotaie durante la circolazione in autostrade della rete italiana.

#### **KASKO**

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo, persona o animale, caduta di oggetti e materiali, urto, ribaltamento, uscita di strada.

#### **ANIMALI SELVATICI O RANDAGI**

Sono assicurati i danni subiti dal veicolo a seguito di urto o collisione contro animali selvatici o randagi.



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ **Causati da grandine.**
- ✗ **Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.**
- ✗ **Causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.**
- ✗ **Causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.**



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ **Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.**
- ✗ **Causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.**
- ✗ **Causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.**
- ✗ **Causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio e gli atti dolosi in genere.**
- ✗ **Causati da inondazioni, alluvioni, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.**
- ✗ **Avvenuti quando alla guida vi è un conducente non abilitato.**

## DANNI CAUSATI DA VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

Sono assicurati i danni materiali e diretti subito a seguito della collisione con un veicolo non assicurato o non identificato.

- × Causati da materiale o animali trasportati.
- × Avvenuti a seguito di traino attivo e passivo e di manovre a spinta o a mano.
- × Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali.
- × Durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali.
- × Conseguenti a furto o rapina.
- × Avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.
- × Avvenuti durante la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

## Infortuni



### Che cosa è assicurato?

Sono assicurati gli infortuni che avvengono quando l'assicurato usa e guida il veicolo identificato in polizza o durante le operazioni di fermata e ripresa della marcia dello stesso veicolo.

Se pattuito l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dal contraente di polizza o dal proprietario del veicolo quando guidano o sono trasportati da un veicolo adibito a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, nonché quale trasportato su mezzo pubblico.

**Sono disponibili garanzie aggiuntive.**



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera se l'assicurato non è abilitato alla guida.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- × **Gli infortuni capitati all'assicurato in conseguenza di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.**
- × **Gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.**
- × **Gli infortuni avvenuti in conseguenza di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni.**
- × **Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche che derivano da atti terroristici o di guerra.**
- × **Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

## Assistenza auto



### Che cosa è assicurato?

Viene prestata assistenza all'assicurato nel caso in cui si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto delle prestazioni sotto indicate.

- ✓ **Soccorso stradale.**
- ✓ **Depannage - officina mobile in Italia.**
- ✓ **Recupero del veicolo fuori strada.**
- ✓ **Stop & go - disponibile sul luogo del fermo.**
- ✓ **Veicolo in sostituzione.**
- ✓ **Supporto nella compilazione del modello C.A.I.**
- ✓ **Sono disponibili garanzie aggiuntive.**

- ✗ **Gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.**
- ✗ **L'uso e guida.**



### Che cosa non è assicurato?

Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte in un anno assicurativo.

Non sono erogate le prestazioni per i sinistri:

- ✗ **Avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in tutti i casi di calamità naturali.**
- ✗ **Avvenuti in conseguenza di guerre, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse.**
- ✗ **Avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**
- ✗ **Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.**
- ✗ **Determinati da dolo dell'assicurato.**
- ✗ **Determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene.**
- ✗ **Determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato.**
- ✗ **Avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.**

## Assistenza auto



### Che cosa è assicurato?

Viene prestata l'assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutelare i diritti dell'assicurato a seguito di un sinistro che rientra in garanzia. Vi rientrano le spese:

- ✓ **Dell'intervento di un legale incaricato nella gestione del sinistro.**
- ✓ **Dell'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di parte.**
- ✓ **Di giustizia.**

Ed altre spese riportate nell'oggetto dell'assicurazione nella relativa sezione.

**Sono disponibili garanzie aggiuntive.**



### Che cosa non è assicurato?

La garanzia è esclusa:

- ✗ **Per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo.**
- ✗ **Per materia fiscale/tributaria.**
- ✗ **Per materia amministrativa.**
- ✗ **Se il conducente non è munito di patente valida.**
- ✗ **Se il sinistro deriva da eventi dolosi compiuti dal conducente.**
- ✗ **Se non è in corso una polizza R.C.A.**
- ✗ **Se il veicolo è guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso di fuga o omissione di soccorso.**

**Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.**



### Ci sono limiti di copertura?

**Il contratto prevede dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate.**

**Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere grassetto.**



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli stati elencati e non barrati sulla Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



## Che obblighi ho?

---

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



## Quando e come devo pagare?

---

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro per la garanzia R.C.A. e 750,00 euro per le garanzie accessorie). Il premio è comprensivo di imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

---

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente nel caso di pagamento del premio successivo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che entro questi 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



## Come posso disdire la polizza?

---

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.

Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni

Settore: AUTOVETTURE (SETTORE I) - AUTOTASSAMETRI (SETTORE II)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: IMMAGINA STRADE NUOVE

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 01/01/2019



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Generali Italia S.p.A. Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese 14, CAP 31021 - Tel: 041 54 92 111 - sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it) - email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com) - PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com). Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.**

Il patrimonio netto ammonta a 10.911.100.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.600.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 8.697.100.000 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa. <http://www.generali.it/Chi-siamo/Generali-Italia/compania/dati/>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 7.211.600.000 euro;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 2.835.800.000 euro;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a 18.503.200.000 euro;
- l'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

**Al contratto si applica la legislazione nazionale.**



## Che cosa è assicurato?

### Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

### QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE?

#### Massimali

I massimali minimi per legge sono:

- ✓ 6.070.000,00 euro nel caso di danni alle persone;
- ✓ 1.220.000,00 nel caso di danni alle cose.

È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa.

#### Garanzie estese

**Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.**

#### Tipo di guida

La polizza può essere personalizzata in base al tipo di conducente:

- ✓ Guida libera.
- ✓ Conducente esperto (età non inferiore a 26 anni).
- ✓ Conducente esclusivo.
- ✓ Guida per due.

Al momento del sinistro la garanzia opera se alla guida del veicolo assicurato vi sia un conducente con le caratteristiche dichiarate in polizza, in caso contrario, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa avrà diritto ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare a terzi danneggiati fino al massimo di 5.000,00 euro.

### OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

**È prevista una riduzione del premio R.C.A. in caso si scelga la seguente opzione**

✓ **Accordo per il risarcimento in forma specifica:** è prevista l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, sul premio imponibile R.C.A. a fronte dell'impegno da parte dell'assicurato di recarsi presso una carrozzeria convenzionata con Generali Italia. In caso contrario, Generali Italia avrà diritto ad esigere, a titolo di penale forfettaria, l'importo contrattualizzato che il contraente autorizza a detrarre dalla liquidazione del sinistro. L'opzione è applicabile in caso si verifichi un sinistro rientrante nella disciplina del risarcimento diretto, verificatosi in Italia, in assenza di responsabilità, con danno non superiore all'80% del valore del veicolo e presenza di C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti.

- ✓ **Dispositivi satellitari:** in caso di installazione del satellitare di uno dei Provider con i quali Generali Italia ha stipulato un accordo è prevista una riduzione del premio R.C.A.

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

**Dietro pagamento del relativo premio, è prevista la possibilità per l'assicurato di acquistare una delle seguenti opzioni alla garanzia R.C.A.**

- **La rinuncia alla rivalsa** per tutelarsi dalla possibile azione di Generali Italia in caso di sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- **La Vita Privata in mobilità** per coprire i danni involontariamente causati a terzi in caso di guida di veicoli o natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A., nonchè in caso di spostamento a piedi.
- **L'Estensione Vita Privata in mobilità** per estendere anche ai soggetti censiti in polizza, la copertura di Vita Privata in mobilità.
- **Il Massimale noleggio a breve termine e car sharing** per coprire i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing effettuata dall'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato e dal contraente della polizza.
- **L'Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing** per estendere anche ai soggetti censiti in polizza la copertura del Massimale noleggio a breve termine e car sharing.

## Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, **ma non obbligatorio**, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza di seguito riportati:

### INCENDIO - sottoscrizione opzionale

**Garanzie di base**

**In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, sono assicurati i danni:**

- ✓ agli accessori e agli apparecchi audiofonovisivi di serie, se fissati stabilmente sul veicolo e in dotazione dello stesso in quanto inclusi, senza maggiorazione nel prezzo di listino;
- ✓ nei limiti del valore assicurato, agli accessori e apparecchi audiofonovisivi che non sono compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e sono quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purché stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il loro valore sia compreso nel valore assicurato del veicolo;
- ✓ agli impianti satellitari forniti da una delle società convenzionate con Generali Italia;
- ✓ alla carrozzina presente sul veicolo, con un massimo di 1000 euro, nel caso di veicolo adibito al trasporto di disabili.

<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<b>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</b>
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>

#### **FURTO & RAPINA - sottoscrizione opzionale**

<b>Garanzie di base</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<b>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</b>
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>

#### **RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ - sottoscrizione opzionale**

<b>Garanzie di base</b>	<p><b>Sono assicurati i danni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto in caso di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato.</li> </ul>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<b>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</b>
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	<p><b>Non sono assicurati i danni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;</li> <li>✗ causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, pietre, terremoti, sviluppo di energia nucleare e radioattività;</li> <li>✗ causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;</li> <li>✗ causati da semplice bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;</li> <li>✗ causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio;</li> <li>✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;</li> <li>✗ a persone e cose trasportate.</li> </ul>

### **INCENDIO DOLOSO - sottoscrizione opzionale**

<b>Garanzie di base</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<b>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</b>
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>

### **EVENTI SOCIOPOLITICI - sottoscrizione opzionale**

<b>Garanzie di base</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<b>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</b>
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	<b>Non sono assicurati i danni da:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ circolazione;</li><li>✗ incendio doloso e da atto vandalico;</li><li>✗ atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;</li><li>✗ sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;</li><li>✗ dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro.</li></ul>

### **ATTI VANDALICI - sottoscrizione opzionale**

<b>Garanzie di base</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</b>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<b>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</b>
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	<b>Non sono assicurati i danni da:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ circolazione;</li><li>✗ incendio doloso e da atto sociopolitico;</li><li>✗ atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;</li><li>✗ sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;</li><li>✗ dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro.</li></ul>

## EVENTI ATMOSFERICI - sottoscrizione opzionale

<b>Garanzie di base</b>	<b>Sono assicurati i danni da:</b> ✓ allagamento, qualunque sia la causa dello stesso.
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP: ✗ non sono inoltre coperti i danni causati da terremoto; ✗ da allagamento sono coperti fino ad un massimo di 3.000 euro.

## GRANDINE - sottoscrizione opzionale

<b>Garanzie di base</b>	<b>Sono assicurati i danni:</b> ✓ dall'evento grandine.
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<b>Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.</b>
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	<b>Non sono assicurati i danni da:</b> ✗ atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; ✗ sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; ✗ dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro.

## TERREMOTO - sottoscrizione opzionale

<b>Garanzie di base</b>	<b>Sono assicurati i danni:</b> ✓ dall'evento terremoto
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo
<b>Limitazioni, Esclusioni e Rivalse</b>	Non sono assicurati i danni da: ✗ atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; ✗ sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; ✗ dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro.

## CRISTALLI - sottoscrizione opzionale

<b>Garanzie di base</b>	Sono coperte le spese per: ✓ sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto), in conseguenza della loro rottura.
-------------------------	--

**Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo**      **Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.**

**Limitazioni, Esclusioni e Rivalse**      **Non sono assicurati i danni:**

- ✗ da le rigature e le segnature;
- ✗ alle altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere;
- ✗ da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- ✗ da sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- ✗ da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro.

**DANNI ACCIDENTALI (COLLISIONE / COLLISIONE AUTOSTRADALE / KASKO / ANIMALI SELVATICI E RANDAGI / DANNI CAUSATI DA VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO) - sottoscrizione opzionale**

**Garanzie di base**      **Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.**

**Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo**      **Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.**

**Limitazioni, Esclusioni e Rivalse**      **In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, non sono inoltre coperti i danni:**

- ✗ avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
- ✗ alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

**PERDITE PECUNIARIE - sottoscrizione opzionale**

**Garanzie di base**

- **Forma Zero Spese Auto**  
Sono assicurati i rischi relativi a:
  - ✓ perdita delle chiavi del veicolo;
  - ✓ richiesta documenti;
  - ✓ tassa di proprietà;
  - ✓ spese di recupero e custodia;
  - ✓ spese di immatricolazione.
- **Forma Zero Spese Extra**  
Sono assicurati i rischi relativi a:
  - ✓ garanzia bagaglio;
  - ✓ duplicazione patente di guida;
  - ✓ sequestro penale;
  - ✓ spese veterinarie;
  - ✓ spese sostituzione serratura e chiavi dell'abitazione.

**Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo**

**Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.**

**Limitazioni, Esclusioni e Rivalse**

✗ **Per ogni singola garanzia** Generali Italia rimborsa fino ad un massimo di 300 euro per sinistro e anno assicurativo

### INFORTUNI - sottoscrizione opzionale

**Garanzie di base**

**In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP,**

la garanzia, che può essere prestata solo per il guidatore, oppure solo per i trasportati, oppure completa (guidatore più trasportati) prevede inoltre le seguenti prestazioni:

- ✓ **Morte:** la somma assicurata verrà versata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.
- ✓ **Invalidità permanente:** verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità.
- ✓ **Inabilità temporanea:** verrà corrisposta l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:
  - integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni professionali dichiarate;
  - al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgerle solo in parte;
- ✓ **Diaria da ricovero:** verrà corrisposta l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero.
- ✓ **Rimborso spese sanitarie:** verranno rimborsate le spese relative agli onorari dei medici e di quanto legato o collegato all'intervento chirurgico e le spese di degenza.

**Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo**

- ✓ **Estensione in mobilità:** l'assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del veicolo indicato in polizza subiscono quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il "car sharing", nonché quando siano trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico.
- ✓ **Estensione altri Soggetti:** per i soggetti censiti in polizza l'assicurazione vale per gli infortuni subiti quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il "car sharing", nonché quando sono trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico.
- ✓ **Abrogazione Franchigia IP:** fino a 100.000,00 euro i 3 punti di franchigia non verranno dedotti nel caso in cui sia stato espressamente pattuito e riportato in polizza.
- ✓ **Tabella INAIL per Valutazione IP:** la tabella di determinazione del grado di invalidità permanente è sostituita da quella di legge INAIL.

## Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, non sono inoltre coperti i danni:

- ✗ dall'uso di aeromobili in genere
- ✗ dalla guida di qualsiasi veicolo se l'assicurato, (compiuti i 18 anni), non è abilitato a norma di legge

## ASSISTENZA AUTO - sottoscrizione opzionale

### Garanzie di base

#### In aggiunta al DIP,

- **per la forma Base/Medium/Top** sono inoltre previste le seguenti prestazioni:

- ✓ proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri;
- ✓ viaggio per il recupero del veicolo;
- ✓ rimpatrio sanitario;
- ✓ accompagnamento minori;
- ✓ autista a disposizione;
- ✓ trasporto in autoambulanza;
- ✓ spese d'albergo;
- ✓ anticipo spese di prima necessità;
- ✓ spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati;
- ✓ rimpatrio salma;
- ✓ invio dei pezzi di ricambio;
- ✓ rimpatrio del veicolo;
- ✓ spese di custodia all'estero;
- ✓ abbandono legale del veicolo all'estero;
- ✓ interprete a disposizione;
- ✓ anticipo della cauzione penale;
- ✓ anticipo spese legali;

- **per la forma Medium/Top** sono inoltre previste le seguenti prestazioni:

- ✓ Demolizione del veicolo in Italia;
- ✓ richiesta documenti in caso di furto totale;
- ✓ viaggio di un familiare;
- ✓ viaggio per il recupero del veicolo;
- ✓ rientro con un familiare;
- ✓ anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere:

- **per la forma Top** sono inoltre previste le seguenti prestazioni:

- ✓ invio di un fisioterapista in Italia;
- ✓ invio di una baby sitter o collaboratrice domestica.

## Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

✓ **Estensione altri Soggetti:** limitatamente alla guida di veicoli a noleggio a breve termine e car sharing, la copertura Assistenza è estesa anche per i soggetti censiti in polizza per le prestazioni sotto elencate.

### per Forma Medium/Forma Large:

- rimpatrio sanitario;
- rientro con un familiare;
- accompagnamento minori;
- trasporto in autoambulanza;
- autista a disposizione;
- spese d'albergo;
- anticipo spese prima necessità;
- rimpatrio salma;
- interprete a disposizione;
- anticipo cauzione penale;
- anticipo spese legali;
- anticipo spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere;

### per Forma Large:

- proseguimento viaggio/rientro passeggeri;
- viaggio di un familiare;

### per Forma Top:

- invio di un fisioterapista in Italia;
- invio di una baby sitter o collaboratrice domestica.

## Limitazioni, Esclusioni e Rivalse

### Le prestazioni possono essere erogate:

✗ per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.

## TUTELA LEGALE - sottoscrizione opzionale

### Garanzie di base

**In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP**, sono assicurate le spese:

- ✓ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà;
- ✓ conseguenti a una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte;
- ✓ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- ✓ della redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- ✓ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

- ✓ dell'indennità, posta ad esclusivo carico dell'assicurato ed escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo;
- ✓ del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte se quest'ultima soccombe. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero sono assicurate le spese:
- ✓ per l'assistenza di un interprete;
- ✓ delle traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- ✓ per l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite di 10.000 euro.

**Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo**

- ✓ Estensione altri Soggetti: limitatamente alla guida di veicoli a noleggio a breve termine e car sharing, la copertura Tutela Legale è estesa anche per i soggetti censiti.

**Limitazioni, Esclusioni e Rivalse**

- In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP:
- ✗ non sono inoltre coperti i danni se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
  - ✗ per l'assistenza di un interprete **il limite è di 10 ore lavorative**;
  - ✗ per le traduzioni di verbali o atti del procedimento **il limite è di 1.000 euro**.

**AIUTO MULTE - sottoscrizione opzionale**

**Garanzie di base**

Sono tutelati i diritti dell'assicurato che debba presentare ricorso al Prefetto o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado contro l'Ordinanza/Ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, in conseguenza di violazione di articoli del Codice della Strada.

**Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo**

Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

**Limitazioni, Esclusioni e Rivalse**

- La garanzia è esclusa:
- ✗ per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
  - ✗ per la materia fiscale/tributaria;
  - ✗ se il Conducente non è munito di patente valida;
  - ✗ se, al momento del sinistro, non è in corso una polizza R.C.A.;
  - ✗ se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale è stata applicata una delle sanzioni previste dai suddetti articoli del Codice della Strada o che è imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso.



## Che cosa non è assicurato?

**Rischi esclusi:  
Garanzia R.C.A.  
(in aggiunta alle  
informazioni fornite  
nel DIP)**

**Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.:**

- il Conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
  - il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario (nel caso di veicolo concesso in leasing);
  - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto precedente, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico;
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti di cui al precedente punto, ove l'Assicurato sia una società.

**Rischi esclusi:  
Garanzia Vita Privata  
in mobilità**

**Soggetti esclusi per la garanzia Vita Privata in mobilità:**

- ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
  - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
  - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
  - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto.

**L'assicurazione Vita Privata in mobilità non vale per i danni:**

- derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non amatoriale, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura nonché dalla partecipazione a regate veliche;
- derivanti dalla proprietà e/o uso di animali;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga;
- derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati in modo non conforme alle disposizioni di legge;

- derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- derivanti dall'esercizio della caccia;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
- derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
- derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili.



### Ci sono limiti di copertura?

**Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP**



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### **Cosa fare in caso di sinistro?**

#### **Denuncia di sinistro**

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia presso l'agenzia o la sede di Generali Italia oppure telefonare al numero verde 800 880 880;

#### **Risarcimento Diretto**

La procedura di risarcimento diretto si applica solo se ricorrono tutte le seguenti circostanze:

- ✓ l'urto è avvenuto tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A.;
- ✓ l'incidente è avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- ✓ entrambi i veicoli sono immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- ✓ non c'è responsabilità da parte di altri veicoli coinvolti.

#### **Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte**

La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto"

### **Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap**

- Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:
  - ✓ veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
  - ✓ veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose.
- Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve:
  - ✓ inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito **[www.consap.it](http://www.consap.it)**

### **Assistenza diretta/in convenzione:**

le prestazioni relative alla garanzia Assistenza (Formula Small, Medium e Large) sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di EuropAssistance.

### **Rimborso del sinistro per evitare il malus:**

- Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Compagnia una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.

Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest'ultimo non sia più in essere.

I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestato di rischio ed il contratto verrà riclassificato.

- Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del Risarcimento Diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito **[www.consap.it](http://www.consap.it)**

### **Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:**

- In caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Assistenza a: EUROPASSI-STANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.
- In caso di garanzia Tutela Legale: Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

### **Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto:**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

### **Dichiarazioni inesatte e reticenti**

### **Obblighi dell'Impresa**

### **Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.**

Ricevuta la richiesta di risarcimento da parte dell'assicurato, la Compagnia deve formulare l'offerta di risarcimento o comunicare i motivi di rifiuto nel rispetto dei seguenti termini entro:

- ✓ **30 giorni** da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e con una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti (modulo C.A.I.);
- ✓ **60 giorni** da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e se la denuncia di sinistro è sottoscritta dal solo danneggiato;
- ✓ **90 giorni** da quando ha ricevuto la richiesta danni contenente tutti i requisiti previsti dall'art 148 Codice delle Assicurazioni.

### **Garanzie diverse dall'R.C.A.**

L'indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'art. 2742 del Codice civile.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</b>
<b>Rimborso</b>	Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o alienazione o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali) o sospensione contrattuale senza riattivazione nei 12 mesi successivi a causa di cessazione del rischio, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<b>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</b>
<b>Sospensione</b>	<p>È prevista la facoltà di sospendere il contratto, salvo per i contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ di durata inferiore all'anno;</li><li>✓ che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;</li><li>✓ nell'ultimo giorno di validità;</li><li>✓ ceduti.</li></ul> <p>Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde).</p>



## Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	<p>In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, per le garanzie diverse dall'R.C.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.</li></ul>
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<b>Non previsto.</b>

## Risoluzione

Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- ✓ distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- ✓ esportazione definitiva del veicolo;
- ✓ vendita o deposito in conto vendita;
- ✓ furto o rapina.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli che:

- ✓ debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo
- ✓ vogliano assicurare il proprio veicolo per i rischi accessori



## Quali costi devo sostenere?

### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- ✓ per la garanzia R.C.A.: 11%
- ✓ per le altre garanzie: 13%

## Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?

### All'Impresa assicuratrice

**Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:**

- ✓ Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.
- ✓ Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente fornirà una risposta al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

### All'Ivass

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC ivass@pec.ivass.it, info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### Mediazione

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (Legge 9/8/2013, n 98).

**Negoziazione assistita** L'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale.

La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a:  
- Generali Italia S.p.A. - Via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.

**Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** - Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

È inoltre possibile attivare la conciliazione paritetica per le:

- Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi.
- Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni.
- Controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale.
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

# immaginastradenuove



## Immagina Vivi Vai!

**IMMAGINA con Generali** è la linea di soluzioni assicurative di Generali Italia che ti accompagna nella realizzazione dei tuoi progetti.

Immagina un livello di protezione così alto da **sentirti al sicuro durante qualsiasi tipo di spostamento. Con Immagina Strade Nuove** di Generali Italia, hai una soluzione che va oltre la classica R.C. Auto obbligatoria e ti **tutela anche mentre sei alla guida di mezzi alternativi**, dalla bici alla canoa, dal monopattino all'hoverboard e anche sui mezzi pubblici...

Immagina Strade Nuove è una formula di assicurazione innovativa che segue i tuoi programmi quotidiani anche quando lasci a casa l'auto offrendoti:

- **Prevenzione a bordo della tua auto**
- **Protezione in caso di imprevisto, anche su mezzi alternativi**
- **Assistenza** quando sei alla guida e in caso di imprevisto
- **Supporto** tramite App, in pochi clic
- **Estensione della protezione** a 5 persone, anche amici o chi ti aiuta in casa

Scopri i vantaggi e i servizi di Immagina Strade Nuove consultando questo Set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquisite e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto!

# Guida alla consultazione

**Semplicità e immediatezza.** Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi. Il “**navigatore**” è il punto di partenza della guida che stai sfogliando, ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set Informativo Auto.

All’interno delle sezioni troverai:



**Il Tuo Contratto**, sezione che illustra i principali documenti contrattuali e la modulistica più utile.



Le **aree: Responsabilità Civile Auto con condizioni aggiuntive, Infortuni, Danni al veicolo, Assistenza, Tutela legale e Informazioni**, che corrispondono alle diverse necessità di utilizzo del contratto.



## Contratto

- Come si legge il Documento di Polizza.
- Come si legge il Certificato Assicurazione.
- Cosa fare in caso d’incidente.



## Responsabilità Civile Auto

Sezione Responsabilità Civile e Condizioni Aggiuntive.



## Condizioni Aggiuntive

Rinuncia all’azione di rivalsa; Tipi di guida; Forma tariffaria; Accordo per il risarcimento in forma specifica; Vita Privata in mobilità; Estensione Vita Privata in mobilità; Massimale noleggio e car sharing; Estensione Massimale noleggio e car sharing.



## Danni al veicolo

Incendio; Furto; Rapina; Eventi sociopolitici/atti vandalici; Eventi atmosferici grandine e terremoto; Cristalli; Collisione; Kasko; Danni causati da veicoli non assicurati e non identificati; Perdite pecuniarie.



## Sezione Infortuni

Garanzie prestate; Denuncia infortunio; Liquidazione.



## Sezione Assistenza Auto

Formula small; Formula medium; Forma large.



## Sezione Tutela Legale

Forma base; Forma gold; Forma "aiuto multe".



L'area Informazioni che presenta i riferimenti normativi e le definizioni.

In più per te.....



**Riquadri o box esplicativi** di approfondimento delle varie Aree o con indicazione da seguire in caso di necessità. Tali box non hanno valore contrattuale. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**


# Come sono fatti e come si leggono i documenti di polizza



# Il certificato di assicurazione

Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria.



**STAMPARE A COLORI**

Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato

## CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

POLIZZA	DECORRENZA DALLE	DEL	SCADENZA ALLE 24 DEL	COD. GESTORE
CONTRAENTE	COD. FISCALE/P.IVA		COD. CLIENTE	
DOMICILIO/SEDE	CAP	COMUNE	PV	
TIPO DI VEICOLO	COD. VEICOLO	EDIZIONE INFOCAR	MARCA E MODELLO VEICOLO	TARGA/TELAIO

### QUIETANZA DI PAGAMENTO

FORMA TARIFFARIA	MASSIMALE SINISTRO €	MASSIMALE PERSONE	MASSIMALE COSE €	VALORE VEICOLO € *****	VALORE ACCESSORI € *****
PREMIO RCA GLOBALE €	di cui S.S.N. €	di cui IMPOSTE RCA €	PROV. AN. RCA €	% PROV. RCA %	% F.L.E.S. RCA ****%
PREMIO INCENDIO-FURTO € *****	PREMIO ALTRE GARANZIE €	di cui IMP. I/F e ALTRE GAR. €	<b>TOTALE PREMIO RATA</b> PAGAMENTO AVVENUTO IL GIORNO ALLE ORE ***** €		
La forma tariffaria della Garanzia RCA in assenza del verificatore di sinistro nel corso del periodo di copertura, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del - % pari a € sulla base del premio di rata lordo comprensivo di imposte e S.S.N. alla applicazione scontrovenevoli, in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo.					FIRMA DELL'AGENTE / INCARICATO

# Come si legge il tuo contratto

La polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente\***, sul **Proprietario\*\***, sugli elementi di rischio e sulle garanzie acquistate.

Agente Generale di AGENZIA

COO  
INDIRIZZO AGE  
TELEFONO AGE  
CONSULENTE  
8000  
CODICE

**La nostra soluzione alle tue esigenze**  
 Polizza n. Targa / Telaio n. **TARGA**  
 Ed. fascicolo informativo n. **N2010 Mod. N. P014S1N17**

**Adeguatezza del prodotto Assicurativo**

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

RC Auto       Furto       Altro  
 Incendio       Kasko / Collisione

Sono interessato ad una polizza con dispositivo tecnologico e/o elettronico  
 Sì       No

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di adeguatezza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza	
<b>1</b> <b>TERMINI CONTRATTI</b> Che anni del contratto	
<b>2</b> <b>CONTRAENTE</b> COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE / COGNOME NOME / INTERESTARIO al P.R.A. o Incasitario	<b>3</b> <b>FRANZIAMENTO</b> CLIENTE / CODICE
<b>3</b> <b>VEICOLO</b> TIPOLOGIA / AUTOVETTURA / SANALLI FISCALI / RIVISTA DI RIFERIMENTO / Danni assicurativi / STATO ASSICURATIVO	<b>4</b> <b>VEICOLO</b> TIPOLOGIA / AUTOVETTURA / SANALLI FISCALI / RIVISTA DI RIFERIMENTO / Danni assicurativi / STATO ASSICURATIVO
<b>4</b> <b>VEICOLO</b> TIPOLOGIA / AUTOVETTURA / SANALLI FISCALI / RIVISTA DI RIFERIMENTO / Danni assicurativi / STATO ASSICURATIVO	<b>5</b> <b>CLASSE</b> CLASSE DI MERITO / CLASSE DI MERITO GENERALI

**Allegati**  
 Per saperne di più sul presente contratto i seguenti allegati:  
 QUOTAZIONE/134M

**Avvertenze**  
 Ai sensi delle disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte e reticenze rese dal Contraente stesso al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

**Premi e garanzie**

Garanzia	Premio di rata (mensile)	Imposta
<b>6</b> <b>PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO</b>	€	€
<b>7</b> <b>RC Auto</b>	€	€
<b>8</b> <b>Premio semestrale</b>	€	€
<b>9</b> <b>Premio annuale totale</b>	€	€

\* **Contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

\*\* **Proprietario** - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull'autovettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

# Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(modello di constatazione amichevole di incidente)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

**1** Data e luogo dell'incidente

**2** Testimoni

**3** Nome e dati dei contraenti/assicurati

**4** Targhe dei due veicoli coinvolti

**5** Denominazione delle Compagnie e numeri di polizza

**6** Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente

**7** Nome e dati dei conducenti

**8** Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo

**9** Intervento Organi di Polizia

**10** Altre informazioni

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

# Le prime cose da fare in caso d'incidente


## 1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza.

Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

## 2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle autorità intervenute. Scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.



## 4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia Generali, oppure telefona al **numero verde 800 880 880**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. Per maggiori informazioni visita il sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

## 5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

### 3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Immagina Strade Nuove ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).

Numeri Generali Italia

**800 880 880** Assistenza Auto Generali

**800 880 880** EuropAssistance oppure


**02 58 163 507** (dall'estero)

**800 475 633** D.A.S.

Numeri Utili

**112** Carabinieri    **113** Pol. di Stato

**115** Vig. del Fuoco    **118** Em. Sanitaria



È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

### 6 Carrozzeria SiCura

Porta il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito Carrozzeria SiCura è un servizio compreso nel premio della tua polizza auto che mette a tua disposizione un circuito composto da più di 800 carrozzerie altamente specializzate selezionate per te da Generali Italia. Trova la Concessionaria SiCura più vicina a te su [www.generali.it](http://www.generali.it) oppure contatta il numero verde Assistenza Auto Generali 800 880 880.

# Indice generale





# Informazioni

Definizioni	19
<b>Norme Comuni a tutte le garanzie</b>	<b>25</b>
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	25
Art. 2 Estensione territoriale	26
Art. 3 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti	26
Art. 4 Durata dell'assicurazione	27
Art. 5 Proposta di rinnovo	27
Art. 6 Gestione del contratto	28
Art. 6.1 Cessazione del rischio	28
Art. 6.2 Sospensione e riattivazione del contratto	29
Art. 7 Oneri a carico del contraente	30
Art. 8 Altre assicurazioni	31
Art. 9 Rinvio a norme di legge	31
Art. 10 Comunicazione tra le parti	31
Art. 11 Foro competente	31



## Responsabilità Civile Auto

Art. 1	Oggetto dell'assicurazione	33
Art. 2	Esclusione e rivalsa	35
Art. 3	Modalità per la denuncia dei sinistri	36
Art. 4	Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni	37
Art. 5	Disconoscimento del sinistro	38
Art. 6	Gestione delle vertenze	38
Art. 7	Attestazione dello stato di rischio	38



## Condizioni Aggiuntive

Art. 1	Rinuncia all'azione di rivalsa	41
Art. 2	Tipi di guida	42
Art. 3	Forma tariffaria	43
Art. 4	Accordo per il risarcimento in forma specifica	47
Art. 5	Vita Privata in mobilità	48
Art. 6	Estensione Vita Privata in mobilità	50
Art. 7	Massimale noleggio e car sharing	51
Art. 8	Estensione Massimale noleggio e car sharing	51



# Danni al veicolo

Art. 1	Incendio	53
Art. 2	Furto & Rapina	53
Art. 3	Estensioni sempre incluse nelle garanzie Incendio/Furto & Rapina	54
Art. 4	Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà	54
Art. 5	Incendio doloso	54
Art. 6	Eventi Sociopolitici	55
Art. 7	Atti Vandalici	55
Art. 8	Eventi Atmosferici	55
Art. 9	Grandine	55
Art. 10	Terremoto	56
Art. 11	Cristalli	56
Art. 12	Danni accidentali	57
Art. 13	Esclusioni	59
Art. 14	Valore assicurato	61
Art. 15	Rinuncia al diritto di surroga	61
Art. 16	Denuncia dei sinistri	61
Art. 17	Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	63
Art. 18	Regola proporzionale	64



## Danni al veicolo

Art. 19	Determinazione dell'ammontare del danno	64
Art. 20	Liquidazione dei danni	66
Art. 21	Franchigia o scoperto	67
Art. 22	Modalità di pagamento dell'indennizzo	68
Art. 23	Recuperi	68
Art. 24	Clausole di vincolo	68
	<b>Sezione Perdite Pecuniarie</b>	<b>69</b>
Art. 1	Garanzie speciali	69
	Art. 1.1 Zero spese Auto	69
	Art. 1.2 Zero spese Extra	70
Art. 2	Denuncia di sinistro e obblighi relativi	72



## Sezione Infortuni

Art. 1	Ambito di operatività	73
	Art. 1.1 Estensione Infortuni	73
Art. 2	Oggetto dell'assicurazione	74
Art. 3	Determinazione delle somme assicurate	75
Art. 4	Esclusioni	75
Art. 5	Garanzie prestate	76
	Art. 5.1 Invalidità Permanente: accertamento del grado	76
	Art. 5.2 Invalidità Permanente: tabella di determinazione	76
	Art. 5.3 Invalidità Permanente: determinazione dell'indennizzo	78
	Art. 5.4 Morte	79
	Art. 5.5 Inabilità temporanea	80
	Art. 5.6 Inabilità giornaliera da ricovero e da convalescenza	81
	Art. 5.7 Rimborso spese sanitarie	81
Art. 6	Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento"	83
Art. 7	Norme in caso di sinistro	84
	Art. 7.1 Denuncia dell'infortunio	84
	Art. 7.2 Criteri di indennizzabilità	84
	Art. 7.3 Anticipo indennizzi	85
	Art. 7.4 Controversie - Arbitrato irrituale	85
	Art. 7.5 Liquidazione	86



## Sezione Assistenza Auto

Art. 1	Soccorso stradale	88
Art. 2	Depannage - officina mobile in Italia	89
Art. 3	Recupero del veicolo fuori strada	90
Art. 4	Stop & Go - disponibile sul luogo del fermo	90
Art. 5	Veicolo in sostituzione	92
Art. 6	Supporto nella compilazione del modello C.A.I.	94
Art. 7	Demolizione del veicolo in Italia	94
Art. 8	Richiesta documenti in caso di furto totale	95
Art. 9	Invio di un fisioterapista in Italia	96
Art. 10	Invio di una baby sitter o collaboratrice domestica	96
Art. 11	Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri	96
Art. 12	Viaggio per il recupero del veicolo	97
Art. 13	Viaggio di un familiare	97
Art. 14	Rimpatrio sanitario	97
Art. 15	Rientro con un familiare	98
Art. 16	Accompagnamento minori	98
Art. 17	Trasporto in autoambulanza	99
Art. 18	Autista a disposizione	99
Art. 19	Spese d'albergo	99



Art. 20	Anticipo spese di prima necessità	100
Art. 21	Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati	100
Art. 22	Rimpatrio salma	100
Art. 23	Invio dei pezzi di ricambio	101
Art. 24	Rimpatrio del veicolo	101
Art. 25	Spese di custodia all'estero	102
Art. 26	Abbandono legale del veicolo all'estero	102
Art. 27	Interprete a disposizione	102
Art. 28	Anticipo della cauzione penale	102
Art. 29	Anticipo spese legali	103
Art. 30	Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere	103
Art. 31	Estensione Assistenza	104
Art. 32	Limite per anno assicurativo	104
Art. 33	Limiti dell'assicurazione	105
Art. 34	Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative	105
Art. 35	Anticipi	106
Art. 36	Modalità per la richiesta di assistenza	106
Art. 37	Colpa grave	106



## Sezione Tutela Legale

Art. 1	Oggetto dell'Assicurazione	107
Art. 2	Ambito e garanzie	109
	Art. 2.1 Estensione Tutela Legale	111
Art. 3	Assicurato	112
Art. 4	Estensione Territoriale	112
Art. 5	Esclusioni	112
Art. 6	Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia	113
Art. 7	Denuncia del sinistro e scelta del legale	114
Art. 8	Gestione del sinistro - fase stragiudiziale	115
Art. 9	Gestione del sinistro - fase giudiziale	115
Art. 10	Gestione del sinistro	116
Art. 11	Disaccordo sulla gestione del sinistro	117
Art. 12	Recupero somme	117

# Informazioni



## Definizioni

### Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo; b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.

### Agenzia

L'agenzia presso la quale è stato stipulato o alla quale è assegnato il contratto.

### Allagamento

Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.

### Alluvione

Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d'acqua.

### Apparecchi audiofonovisivi

Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purchè stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).

<b>Assicurato</b>	<p>Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto.</p> <p>Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.</p>
<b>Aree aeroportuali</b>	<p>Le aree di rollaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.</p>
<b>Attestato di rischio</b>	<p>Il documento che contiene: la storia dei sinistri occorsi al veicolo assicurato negli ultimi cinque anni, indipendentemente dal suo conducente; l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna compagnia di assicurazione e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.</p>
<b>Auto Rischi Diversi</b>	<p>Indica le garanzie danni al veicolo accessorie.</p>
<b>Autovettura</b>	<p>Gli autoveicoli uso promiscuo, gli autotassametri e le autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.</p>
<b>Banca Dati</b>	<p>La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.</p>
<b>Beneficiario</b>	<p>Relativamente alla Sezione Infortuni, la persona fisica o giuridica alla quale la Compagnia deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato.</p>
<b>Carta Verde</b>	<p>Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.</p>
<b>Certificato di assicurazione</b>	<p>Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.</p>

<b>Classe di merito (interna)</b>	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola compagnia di assicurazione e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio-sità della garanzia prestata.
<b>Classe di merito di Conversione Universale (CU)</b>	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'I-VASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in una sistema univoco, costituito da 18 classi.
<b>Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)</b>	Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Compagnia</b>	Generali Italia S.p.A.
<b>CONSAP</b>	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione , cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri r.c. auto in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il <b>Fondo di garanzia per le vittime della strada</b> , istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
<b>Contraente</b>	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
<b>Danni Diretti</b>	I danni direttamente causati al veicolo dall'evento garantito in Polizza.
<b>Degrado d'uso</b>	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
<b>Ebbrezza</b>	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da un eccessivo assorbimento di alcolici o di stupefacenti.
<b>Franchigia</b>	L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo/risarcimento spettante.

<b>Furto</b>	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Guasto</b>	Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
<b>Impianti satellitari</b>	Gli impianti elettronici di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.
<b>Inabilità temporanea</b>	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del sinistro.
<b>Incendio</b>	La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.
<b>Infortunio</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.
<b>Inondazione</b>	Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
<b>Inabilità Permanente</b>	La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
<b>Parti</b>	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e la Compagnia.
<b>Perdita totale</b>	Il danno subito dall'Assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
<b>Periodo di osservazione</b>	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.

<b>Polizza</b>	Il Documento che prova l'assicurazione.
<b>PRA</b>	Pubblico Registro Automobilistico.
<b>Premio</b>	La Somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
<b>Rapina</b>	Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>R.C.A.</b>	Responsabilità Civile Auto.
<b>Responsabilità principale</b>	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
<b>Responsabilità paritaria</b>	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
<b>Responsabilità minoritaria</b>	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.
<b>Risarcimento diretto</b>	La procedura, prevista per le assicurazioni del ramo r.c. auto, con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012; se si sono verificati anche danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Rivalsa</b>	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
<b>Scadenza annuale</b>	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.
<b>Scoperto</b>	La parte del danno, che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo e preventivamente concordata in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.

<b>Sinistro</b>	<p>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.</p> <p>Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.</p>
<b>Sinistri penalizzanti</b>	<p>I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'Assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.</p>
<b>SSN</b>	<p>Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.</p>
<b>Struttura Organizzativa (solo per la Sezione Assistenza Auto)</b>	<p>EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (con sede in Milano, P.zza Trento 8 Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108) Compagnia appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto di Generali Italia S.p.A., a contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza indicate nella Sezione Assistenza Auto, entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.</p>
<b>Valore assicurato</b>	<p>Il valore del veicolo riportato in Polizza.</p>
<b>Valore a nuovo</b>	<p>Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso.</p>
<b>Valore commerciale</b>	<p>Il prezzo realizzabile secondo la rivista di riferimento vendendo il veicolo a una determinata data.</p>

**Veicolo  
(solo per  
la Sezione  
Assistenza  
Auto)**

Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell'Assicurato, di un suo familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura (sia ad uso privato che ad uso promiscuo);
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

**Norme comuni a tutte le Garanzie**

**Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

**Pagamento**

**Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo**, anche se è stato concordato il frazionamento in rate, il pagamento può essere effettuato presso l'agenzia o la sede di Generali Italia. A pagamento ricevuto, l'agenzia consegna al contraente:

- la polizza;
- il certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio;
- la Carta Verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.).

Il pagamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalle norme:

- in denaro contante:
- per importi fino a 3.000 Euro, limite annuo per contratto;
- per la sola garanzia R.C.A.;
- per la garanzia R.C.A. assieme alle garanzie accessorie, purché riferite allo stesso veicolo assicurato;
- per importi fino a 750 Euro, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite **POS** o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con **assegno circolare** non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale sua qualità;
- con **assegno bancario o postale** non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale sua qualità; nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, l'intermediario può chiedere di pagare anche con altre modalità;

- con **bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale** su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale sua qualità.

## Decorrenza

Salvo diverso accordo, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle 24 del giorno del pagamento.

A richiesta del contraente Generali Italia rilascia un duplicato del certificato di assicurazione e degli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (previo impegno alla distruzione del documento deteriorato)
- furto, smarrimento (previa dichiarazione circa l'evento accaduto)
- distruzione.

## Art. 2 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nella Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Se il contratto alla quale è collegata viene cessato o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere immediatamente la Carta Verde.

## Art. 3 - Dichiarazioni sulle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Perché il rischio possa essere correttamente valutato, quando si conclude il contratto il contraente deve fornire le necessarie dichiarazioni.

Eventuali inesattezze e reticenze su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione stessa dell'assicurazione<sup>(1)</sup>.

In questi casi, se è stata pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa<sup>(2)</sup>.

### **Aggravamento del rischio e variazioni della residenza**

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia ogni variazione delle circostanze, successive alla stipula del contratto, che comportano un aggravamento del rischio assicurato, quali, per esempio:

- cambi di residenza dell'intestatario al P.R.A.;
- cambi del locatario del veicolo assicurato.

Se non si rispetta quest'obbligo si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo<sup>(3)</sup>; in questo caso, se pattuita la garanzia R.C.A., Generali Italia esercita, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa.

### **Art. 4 - Durata dell'assicurazione**

L'assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile.

**Il contratto non ha più effetto dalle 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, a meno che entro questi 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

### **Art. 5 - Proposta di rinnovo**

Fermo quanto stabilito dall'articolo precedente, Generali Italia può formulare al contraente una proposta di rinnovo del contratto, mettendo quindi a disposizione presso l'agenzia l'indicazione del premio proposto per l'annualità successiva, a parità di condizioni e di garanzie di polizza.

Il contraente può esprimere la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto pagando il nuovo premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e certificato di assicurazione.

(1) Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

(2) Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

(3) Art. 1898 del Codice civile.

## Art. 6 - Gestione del contratto

### Art. 6.1 - Cessazione del rischio

**Il contraente deve comunicare a Generali Italia se il rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:**

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto o rapina.

In tali casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.

Se pattuita la garanzia R.C.A., il contraente, **che si impegna a distruggere i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato**, può richiedere una di queste opzioni:

#### a. Sostituzione del veicolo

Il contratto è reso valido per altro veicolo di proprietà:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del coniuge in regime di comunione dei beni;
- del locatario;
- in caso di società di persone, di una o più delle persone che la compongono e viceversa.

In tutte le ipotesi sopra riportate, viene emesso un apposito documento contrattuale e la garanzia è valida per il nuovo veicolo, con un eventuale conguaglio sul premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Generali Italia provvede, limitatamente alla garanzia R.C.A., al rimborso dell'eventuale parte di premio eccedente, al netto delle imposte e del contributo al SSN; senza interrompere il periodo di osservazione in corso e senza modificare la scadenza annuale.

#### b. Sospensione del contratto

Si applicano le regole della sospensione e della eventuale riattivazione per altro veicolo<sup>(4)</sup>.

(4) Art. 6.2 "Sospensione e riattivazione del contratto".

### c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto è reso valido per il medesimo veicolo e diventa di competenza dell'acquirente; in questo caso, viene emesso un apposito contratto e la garanzia è valida fino alla sua naturale scadenza.

### d. Risoluzione del contratto

Solo per la garanzia R.C.A., Generali Italia restituisce la parte di premio pagata e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; solo nel caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno successivo a quello della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza.

**Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipula del contratto.**

## Art. 6.2 - Sospensione e riattivazione del contratto

### Sospensione

Se il contraente intende sospendere la garanzia in corso di contratto **deve comunicarlo a Generali Italia impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde)**. Generali Italia ne prende atto emettendo apposita appendice che deve essere firmata dal contraente.

La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

**Passati 12 mesi dalla sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da Generali Italia.** A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di premio pagata e non usufruita al netto delle imposte e del contributo SSN dal momento dell'ultima sospensione, se la mancata riattivazione è causata da:

- distruzione;
- demolizione;
- furto totale o rapina;
- cessazione definitiva dalla circolazione;

- esportazione definitiva del veicolo;
- nel caso di vendita o deposito in conto vendita del veicolo.

### **La sospensione non può essere concessa per i contratti:**

- di durata inferiore all'anno;
- che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;
- nell'ultimo giorno di validità;
- ceduti.

### **Riattivazione per lo stesso veicolo**

Se non cambiano il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato prorogando la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 60 giorni, non si proroga la scadenza né si procede al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e **il contraente deve** pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.

### **Riattivazione per altro veicolo**

Quando si riattiva la polizza si può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo<sup>(5)</sup>, **a condizione che:**

- il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
- il veicolo entrante sia intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, o al coniuge in comunione dei beni o al locatario, o, in caso di società di persone, a una o più delle persone che la compongono e viceversa.

### **Osservazione dei sinistri**

Se la sospensione è durata almeno 60 giorni, anche il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

### **Art. 7 - Oneri a carico del contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

(5) Art - 6.1 "Cessazione del rischio".

## Art. 8 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio esistono o vengono successivamente stipulate altre assicurazioni, il contraente o l'assicurato devono comunicare a ciascuno assicuratore gli altri contratti<sup>(6)</sup>. Se non lo si comunica si può perdere il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri<sup>(7)</sup>.

## Art. 9 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

## Art. 10 - Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali in contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto e inviate all'agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di agenzia;
- lettera raccomandata;
- fax.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto e inviate mediante:

- e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal contraente;
- lettera raccomandata.

## Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del contraente, dell'assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

(6) Art. 1910 del Codice civile.

(7) Art. 1910 del Codice civile.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# Responsabilità Civile Auto



## Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia assicura i rischi R.C.A. per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti stabiliti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.

Si precisa inoltre che sono coperte nell'oggetto dell'Assicurazione:

### **Autovetture destinate al traino di carrelli "appendice"**

L'assicurazione è estesa al traino di carrelli "appendice".

### **Autovetture destinate al traino di rimorchi muniti di targa propria**

Se il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria, l'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni che derivano dal traino dello stesso, effettuato nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli.

### **Rimorchi muniti di targa propria "rischio sosta"**

Per i rimorchi muniti di targa l'assicurazione vale solo per i danni a terzi che derivano dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni

Informazioni

che derivano da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

### Responsabilità Civile Auto

#### **Il contratto è operante in caso di incidente all'interno del parcheggio del supermercato?**

Si, il tuo contratto è operante perché tale area è equiparata ad area pubblica.



#### **Validità**

Condizioni Aggiuntive

L'assicurazione vale anche per:

- a. danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
- b. la circolazione del veicolo assicurato in aree private, escluse le aree aeroportuali;
- c. la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso;
- d. la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al veicolo;
- e. la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi anche i danni che derivano da incendio, furto e da smarrimento;
- f. la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.

Danni al veicolo

Sezioni Infortuni

Sezione Assistenza Auto

Sezione Tutela Legale

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate.

## Rischi Esclusi

### Gare e competizioni sportive

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive<sup>(8)</sup>, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

#### Il contratto è operante in caso di incidente in una zona traffico limitato?

Sì, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del Cliente.



#### L'assicurazione non vale nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione vale anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a norma di legge;
- veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme;
- relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

**In tutti i casi in cui avrebbe** contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni causati a terzi**<sup>(9)</sup>.

(8) Art. 9 del Codice della strada.

(9) Art. 144 del Codice delle assicurazioni private.

Informazioni

Nei casi previsti dalle **lettere a. e. f.** il diritto di rivalsa è limitato **ad un massimo di 10.000 euro.**

### **Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

**La denuncia del sinistro:**

- **deve essere fatta sul “Modello di constatazione amichevole di incidente”** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- **deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro**, così come richiesto nel modello stesso;
- deve essere presentata **entro 3 giorni** da quando il sinistro si è verificato o l’assicurato ne è venuto a conoscenza;
- **deve essere seguita** nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.**

Condizioni Aggiuntive

La denuncia può essere effettuata anche telefonando al **numero verde 800 880 880.**

Danni al veicolo

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del sinistro o nell’invio della documentazione, Generali Italia ha diritto di rivalsa<sup>(10)</sup>.

Sezioni Infurtuni

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia, l’assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) telefonando al **numero verde 800 880 880.**

#### **Segnala l’incidente**

- 1 Indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall’autovettura per mettere il segnale di emergenza;
- 2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;
- 3 se hai inserito in polizza anche un dispositivo satellitare che lo permetta, grazie alla garanzia assistenza, in caso di incidente potrai attivare l’assistenza stradale.



Sezione Assistenza Auto

Sezione Tutela Legale

(10) Art. 143 del Codice delle assicurazioni private.

## Documenta l'incidente

- 1 Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogliane le generalità;
- 2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.



## Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.

## Avvia la procedura di risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

## Puoi portare il veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

In questo modo il mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria [www.generalit.it/Servizi/Carrozzerie](http://www.generalit.it/Servizi/Carrozzerie)

### Art. 4 - Risarcimento diretto - Richiesta di risarcimento danni

In caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle lesioni di lieve entità cui si può applicare il risarcimento diretto), **l'assicurato che non si ritiene responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo alla propria Compagnia, mediante:**

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- telegramma o telefax;
- E mail;

comunicando:

- il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.

#### **Art. 5 - Disconoscimento del sinistro**

**L'Assicurato che vuole disconoscere completamente il coinvolgimento del veicolo assicurato nel sinistro deve fornire a Generali Italia dichiarazione di disconoscimento e ogni possibile elemento di prova a sostegno.**

#### **Art. 6 - Gestione delle vertenze**

**Fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione**, Generali Italia:

- assume a nome dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, **avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso**;
- può provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale.

**Generali Italia non riconosce le spese dell'assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.**

#### **Art. 7 - Attestazione dello stato di rischio**

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione nell'apposita "Area Clienti" del sito internet ([www.generali.it](http://www.generali.it)) riservata ai contraenti e agli aventi diritto<sup>(11)</sup>, l'attestato di rischio a norma di legge, che riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;

(11) Proprietario usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente, il codice fiscale o partita iva;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita iva;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
  - numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
  - numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto, vengono indicati la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)<sup>(12)</sup>";
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

L'attestato di rischio è disponibile anche sull'home page del sito internet ([www.generalitalia.it](http://www.generalitalia.it)) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

In qualsiasi momento sia richiesto, l'attestato relativo alle ultime annualità è consegnato entro 15 giorni dalla richiesta al contraente o, se persona diversa, a chi ne ha diritto.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato:

- in caso di furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);

(12) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS n 72/2018 e successive modifiche.

- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

**Generali Italia non mette a disposizione l'attestato con le modalità illustrate nel caso di:**

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:

- del contraente;
- del proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

# Condizioni Aggiuntive

(operano se espressamente richiamate in polizza)



## Art. 1 - Rinuncia all'azione di rivalsa

### Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la Compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del Cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad esempio: guida in stato di ebbrezza).



In deroga all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, sezione Responsabilità Civile, Generali Italia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione;

- se guida una persona che:
  - è in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  - o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

## Art. 2 - Tipi guida

### Guida libera

La garanzia opera se alla guida c'è un conducente qualsiasi, anche occasionale, abilitato secondo le norme vigenti.

### Conducente esperto

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova un conducente qualsiasi, anche occasionale, di almeno 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle indicate:

- rimane il risarcimento ai terzi danneggiati;
- Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi danneggiati fino al massimo di 5.000 euro;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

### Conducente esclusivo e identificato

La garanzia opera se guida **un conducente esclusivo e identificato in polizza di almeno 23 anni compiuti, munito di patente di guida italiana valida, con punteggio non inferiore a 20 punti.**

Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da una persona diversa da quella identificata e indicata in polizza:

- rimane il risarcimento ai terzi danneggiati;
- Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi danneggiati fino al massimo di 5.000 euro;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato

di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

## Guida per due

La garanzia opera se alla **guida vi è uno dei due conducenti conviventi (in base al certificato anagrafico di residenza) identificati in polizza, di almeno 23 anni compiuti, muniti di patente di guida italiana valida con punteggio non inferiore a 20 punti.**

Se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle identificate e indicate in polizza:

- rimane il risarcimento ai terzi danneggiati;
- Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi danneggiati **fino al massimo di 5.000 euro**;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

### Posso far guidare il mio veicolo da chiunque?

Sì, puoi far guidare il tuo veicolo da chiunque, se non diversamente indicato in contratto un tipo di guida specifico. Per tua conoscenza, le forme di guida specifica sono, invece, “conducente esperto” oppure “conducente esclusivo ed identificato” oppure “guida per due”.



## Art. 3 - Forma tariffaria

### Bonus Malus

Questa assicurazione è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

### Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### Tabella dei coefficienti di premio

Questa assicurazione si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

### Tabella dei coefficienti di premio

Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe
1	0,500	18	0,734
2	0,500	19	0,755
3	0,500	20	0,776
4	0,500	21	0,798
5	0,514	22	0,820
6	0,528	23	0,876
7	0,541	24	0,936
8	0,558	25	1,000
9	0,574	26	1,147
10	0,590	27	1,316
11	0,606	28	1,510
12	0,623	29	1,732
13	0,637	30	1,988
14	0,658	31	2,280
15	0,676	32	2,616
16	0,695	33	3,000
17	0,715		

### Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

Quando si stipula, il contratto viene assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio secondo le dichiarazioni del contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

### Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive,

a seconda che Generali Italia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati;
- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%;
- sinistri riservati a persona.

## Tabella delle regole evolutive

Attestato dello stato del rischio completa (5 annualità + l'anno corrente) con 0 o 1 sinistro penalizzante		SI		NO					
Ulteriori sinistri penalizzanti nelle ultime 3 annualità riportate sull'attestazione dello stato del rischio (ultime 2 annualità complete + l'anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell'ul- timo periodo di osservazione	SI / NO (Indifferente)		NO			SI			
	0 sinistri	1 sinistro	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri o più	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri o più	
Classe di merito		Classe di assegnazione							
1	1	4	1	13	23	1	17	25	
2	1	6	1	14	23	1	18	25	
3	2	8	2	15	24	2	19	26	
4	3	12	3	16	24	3	20	26	
5	4	13	4	17	25	4	21	27	
6	4	14	5	18	25	5	22	27	
7	5	15	6	19	26	6	23	28	
8	6	16	7	20	26	7	23	28	
9	7	17	8	21	27	8	24	29	
10	8	18	9	22	27	9	24	30	
11	9	19	10	23	28	10	25	31	
12	10	20	11	23	28	11	25	32	
13	11	21	12	24	29	12	26	33	
14	12	22	13	24	30	13	26	33	
15	13	23	14	25	31	14	27	33	
16	14	23	15	25	32	15	27	33	
17	15	24	16	26	33	16	28	33	
18	16	24	17	26	33	17	29	33	
19	17	25	18	27	33	18	30	33	
20	18	25	19	27	33	19	31	33	
21	19	26	20	28	33	20	32	33	
22	20	26	21	29	33	21	33	33	
23	22	27	22	30	33	22	33	33	
24	23	28	23	31	33	23	33	33	
25	24	29	24	32	33	24	33	33	
26	25	30	25	33	33	25	33	33	
27	26	31	26	33	33	26	33	33	
28	27	32	27	33	33	27	33	33	
29	28	33	28	33	33	28	33	33	
30	29	33	29	33	33	29	33	33	
31	30	33	30	33	33	30	33	33	
32	31	33	31	33	33	31	33	33	
33	32	33	32	33	33	32	33	33	

## Quando scatta la mia classe di merito penalizzandomi?

Se hai un incidente con torto (o in caso di concorso oltre il 51%), lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo attestato di rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbe esserci una difformità tra anno di accadimento del sinistro e anno di registrazione della classe di merito peggiorativa.



## Riscatto sinistro

Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. **Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.**

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto<sup>(13)</sup>, per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

## Art. 4 - Accordo per il risarcimento in forma specifica

La presente garanzia, qualora pattuita dal contraente, prevede l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, sul premio R.C.A.

**Perché possa farsi luogo al risarcimento in forma specifica, cioè alla riparazione diretta del veicolo, devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:**

- deve essere applicabile la disciplina del risarcimento diretto e il sinistro si deve verificare in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- non deve risultare responsabilità dell'assicurato;
- il danno non deve superare l'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- deve essere prodotto modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.

(13) Art. 149 del Codice delle assicurazioni

**Se manca anche una sola di queste condizioni, il risarcimento del danno avviene secondo le diverse modalità previste dalle norme.**

A fronte del beneficio di tale sconto l'assicurato si impegna:

- a denunciare il sinistro come previsto dalle Condizioni di assicurazione all'art. 3 della Sezione Responsabilità civile (R.C.A.);
- a far riparare il veicolo assicurato presso una delle officine convenzionate che gli viene comunicata, contattando l'agenzia o consultando il sito internet di Generali Italia;
- a consegnare agli addetti della carrozzeria copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

L'assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia solo ed esclusivamente se la convenzionata più vicina è oltre i 15km dal luogo di accadimento del sinistro o di residenza del proprietario.

**Se anche successivamente si accerta concorso di colpa o torto dell'assicurato, questi deve corrispondere alla carrozzeria la parte di costi a suo carico.**

**Se il veicolo non è consegnato per la riparazione a una delle officine convenzionate, entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, Generali Italia:**

- non risarcisce il danno in forma specifica, ma secondo le diverse modalità previste dalle norme;
- ha il diritto di esigere da parte del contraente, a titolo di penale forfettaria per inadempimento, il pagamento di una somma pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di 500 euro, che il contraente autorizza sin d'ora a detrarre dalla liquidazione del sinistro.

## **Art. 5 - Vita Privata in mobilità**

### **Oggetto dell'assicurazione**

Limitatamente alle aree pubbliche e a quelle equiparate, la presente garanzia vale per i danni involontariamente causati a terzi derivanti:

- dalla circolazione di veicoli, anche a motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e dispositivi di trasporto senza motore;
- dagli spostamenti a piedi;
- dalla circolazione di natanti, anche a motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e natanti senza motore non trainati.

L'assicurazione opera per i danni nell'ambito della sfera di responsabilità personale ed autonoma dell'intestatario al PRA del veicolo assicurato e del contraente di polizza, **fino al risarcimento massimo previsto in polizza relativamente alla garanzia.**

L'assicurazione vale, **sino alla concorrenza del 20% del massimale indicato in polizza**, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

**I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.**

### **Il contratto è operante se andando in bicicletta urto un veicolo?**

Si, il tuo contratto è operante se l'evento avviene in strada pubblica o ad essa equiparata, come nel parcheggio di un supermercato.



### **Persone non considerate terzi**

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- b. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
- c. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

### **Esclusioni**

L'assicurazione non vale per i danni:

- a. derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non amatoriale, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura nonché dalla partecipazione a regate veliche;
- b. derivanti dalla proprietà e/o uso di animali;

- c. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d. a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- e. da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga ;
- f. derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- g. derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- h. derivanti dall'esercizio della caccia;
- i. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- l. derivanti dalla circolazione di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- m. derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
- n. derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e da impiego di aeromobili.

## **Art. 6 - Estensione Vita Privata in mobilità**

**La copertura Vita Privata in mobilità è estesa a favore dei soggetti censiti in polizza.**

### **A quali persone posso estendere la mia copertura per cautelarmi nella "Vita privata in mobilità"?**

Puoi estendere la tua copertura fino a 5 persone oltre al proprietario del veicolo e/o al contraente di contratto. Non è necessario che vi sia vincolo di parentela, puoi inserire ad esempio anche la babysitter o la badante.



## Art. 7 - Massimale noleggio a breve termine e car sharing

L'assicurazione copre i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing effettuata dall'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato con Generali Italia e dal contraente della polizza.

La copertura opera:

- a. **fino ad un massimo di 5.000.000 euro in eccesso ai massimali garantiti dalla polizza che assicura la vettura a noleggio a breve termine e car sharing;**
- b. solo nel caso in cui la polizza che assicura la vettura a noleggio a breve termine e car sharing sia valida e operante al momento del sinistro. **Qualora il veicolo non sia assicurato, la presente garanzia opera in eccesso a quanto risarcito dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del sinistro.**

## Art. 8 - Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing

**La copertura R.C.A. Massimale noleggio a breve termine e car sharing è estesa anche per i soggetti censiti in polizza.**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# Danni al veicolo



## Sezione altre garanzie

Le garanzie operano se espressamente inserite in polizza con l'indicazione del valore assicurato del veicolo nell'apposito riquadro.

**Nei limiti e alle condizioni che seguono e fino a raggiungere il valore assicurato riportato in polizza**, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, per effetto di:

### Art. 1 - Incendio

- Incendio, qualunque sia la causa, ad **esclusione di quello doloso**.

### Art. 2 - Furto & Rapina

- Furto (totale, parziale o tentato)
- rapina
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.

### Art. 3 - Estensioni sempre incluse nelle garanzie Incendio/Furto & Rapina

L'assicurazione è estesa:

- agli accessori e agli apparecchi audiofonovisivi di serie, se fissati stabilmente sul veicolo e in dotazione dello stesso in quanto inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino;
- nei limiti del valore assicurato, agli accessori e apparecchi audiofonovisivi che non sono compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e sono quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purché stabilmente fissati sul veicolo, **a condizione che il loro valore sia compreso nel valore assicurato del veicolo**;
- agli impianti satellitari forniti da una delle società convenzionate con Generali Italia;
- nel caso di veicolo adibito al trasporto di disabili, alla carrozzina presente sul veicolo, **con un massimo di 1000 euro**;
- alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto parziale o totale: in questo caso Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e l'igienizzazione del veicolo **fino ad un massimo di 150 euro per sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione**:
  - se il ritrovamento del veicolo è avvenuto entro 60 giorni dal furto;
  - se il ladro è entrato nell'abitacolo.

### Art. 4 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

Generali Italia indennizza **fino ad un massimo di 300.000 euro** i danni materiali e diretti, causati dal veicolo descritto in polizza, da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a terzi, in caso di danni non risarcibili per legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

### Art. 5 - Incendio doloso

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di incendio doloso.

**In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

## Art. 6 - Eventi Sociopolitici

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di eventi socio politici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio) **se tali eventi sono oggettivamente riscontrabili ad altri effetti verificatisi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.**

**In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

## Art. 7 - Atti Vandalici

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di atti di vandalismo e atti comunque dolosi.

**In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

## Art. 8 - Eventi Atmosferici

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio, **se tali eventi sono oggettivamente riscontrabili ad altri effetti verificatisi nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.**

Generali Italia inoltre indennizza inoltre danni da allagamento, qualunque sia la causa, **con un limite di indennizzo di 3.000 euro.**

**In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

## Art. 9 - Grandine

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dalla grandine, **se tale evento è oggettivamente riscontrabile da altri effetti che si sono verificati nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.**

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

La garanzia è prestata senza franchigia e scoperto né degrado se l'assicurato, in caso di sinistro, effettua la riparazione presso il Centro Convenzionato dedicato alla grandine di Generali Italia. L'elenco dei centri convenzionati è presente sul sito della Compagnia.

### Puoi trovare il Centro specializzato su:

[www.generali.it/Servizi/Generali-Qui-Per-Voi/](http://www.generali.it/Servizi/Generali-Qui-Per-Voi/)

I vantaggi sono:

- nessun anticipo di denaro;
- riparazioni garantite, con ricambi originali ed eseguite da professionisti qualificati;
- 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate;
- vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di presa e consegna a domicilio dell'autoveicolo, garantito nel raggio di 10 km dalla carrozzeria;
- corsia preferenziale nell'accettazione del veicolo e nella riparazione del danno;
- pulizia esterna della vettura al termine della riparazione;
- check-up tecnico gratuito;
- assistenza sull'intero territorio nazionale.



### Art. 10 - Terremoto

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da terremoto, **con il limite di indennizzo indicato in polizza**, se l'evento è riscontrato su una pluralità di enti, assicurati o non.

**In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.**

### Art. 11 - Cristalli

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

**Non si considerano rottura le rigature e le segnature; non sono compresi i danni:**

- ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- alla fanaleria in genere.

**La garanzia è prestata fino a raggiungere il valore riportato in polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di una franchigia fissa indicata in polizza.**

### **Centro Servizi Cristalli di Generali Italia**

La garanzia è prestata **fino a raggiungere il valore riportato in polizza** per ogni sinistro e per anno assicurativo, senza applicare franchigia se l'assicurato, in caso di sinistro, **si rivolge direttamente ad un Centro Convenzionato dedicato ai cristalli di Generali Italia o contatta il Centro Servizi al numero verde n. 800.880.880 oppure al link [www.generali.it/Servizi/Rottura-Cristalli/](http://www.generali.it/Servizi/Rottura-Cristalli/)** e provvede alla riparazione del danno presso il **Centro Convenzionato che gli viene indicato.**

## **Art. 12 - Danni accidentali**

### **Collisione**

Generali Italia indennizza, fino a raggiungere il valore assicurato riportato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione della R.C.A. o contro veicolo con guida su rotaie, purché identificati, avvenuti durante la circolazione anche in aree private, compresa la fermata e la sosta.

### **Collisione autostradale**

Generali Italia indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo per collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A., purché identificato, **durante la circolazione in autostrade della rete italiana<sup>(14)</sup>**, compresa la fermata e la sosta.

### **La garanzia è prestata solo:**

- in caso di installazione del satellitare di uno dei Provider con i quali Generali Italia ha stipulato un accordo e con una franchigia di 1.000 euro e con un massimale di 50.000 euro per sinistro.

(14) Codice della Strada all'art. 2 comma 3.

## Kasko

Generali Italia indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino a raggiungere il valore assicurato riportato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle aree private, compresa la fermata e la sosta.

Nel caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, la liquidazione avviene senza l'applicazione di scoperti o franchigie.

### Animali selvatici o randagi

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per urto o collisione con animali selvatici o randagi.

**La garanzia è prestata con una franchigia di 200 euro e con un massimale di 3.000 euro.**

La garanzia opera solo se l'assicurato, in caso di sinistro, **richiede l'intervento immediato di un organo di polizia e fornisce a Generali Italia il verbale.**

### Danni causati da veicolo non assicurato o non identificato

Generali Italia indennizza:

- i danni materiali e diretti **fino a un massimo di 3.000 euro**, subiti per collisione con altro veicolo non assicurato. L'indennizzo viene riconosciuto **in presenza di verbale dell'autorità intervenuta, nel quale risulta l'identificazione di almeno un testimone.**

L'assicurato autorizza Generali Italia a subentrare nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili<sup>(15)</sup> e del Fondo Vittime della Strada.

L'assicurato ha l'onere di interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo Vittime della Strada fino al termine della liquidazione da parte del Fondo stesso dell'indennizzo complessivo.

(15) Art. 1916 Codice civile.

- i danni materiali e diretti, subiti per collisione con veicolo non identificato. La garanzia opera se il sinistro è stato risarcito dal Fondo per le Vittime della Strada<sup>(16)</sup>.

**L'indennizzo viene liquidato entro i seguenti limiti:**

- **500 euro in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni gravi alla persona (lesioni superiori al 9% di invalidità permanente);**
- **fino a 3.000 euro per i danni materiali in caso di sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alle persone (lesioni fino al 9% di invalidità permanente).**

### **Art. 13 - Esclusioni**

**Per tutte le garanzie non sono indennizzabili i danni causati da:**

- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro (**a eccezione dell'incendio doloso**);

**e inoltre, salvo specifico accordo, causati da:**

- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere (esclusa la garanzia furto e rapina);
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

**limitatamente alla garanzia Incendio non sono indennizzabili i danni:**

- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- conseguenti a incendio doloso;

**limitatamente alla garanzia Incendio Doloso:**

- sono esclusi i danni da circolazione, nonché i danni da atto sociopolitico e vandalico;

(16) Art. 283, lettera a) del Codice delle assicurazioni private.

### **limitatamente alla garanzia Eventi Sociopolitici:**

- j. sono esclusi i danni da circolazione, nonché i danni da incendio doloso e da atto vandalico;

### **limitatamente alla garanzia Atti vandalici:**

- k. sono esclusi i danni da circolazione, nonché i danni da incendio doloso e da atto sociopolitico;

### **limitatamente alla garanzia Eventi Atmosferici:**

- l. sono esclusi i danni diretti e materiali causati dalla grandine e il terremoto;

### **limitatamente alle garanzie Danni accidentali non sono indennizzabili i danni:**

- m. avvenuti quando il veicolo è guidato **da persona non abilitata alla guida** a norma di legge;
- n. causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- o. avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- p. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive<sup>(17)</sup>, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- q. avvenuti durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali;
- r. conseguenti a furto o rapina;
- s. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- t. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di rinuncia alla rivalsa;
- u. avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
- v. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati;

### **limitatamente alla garanzia Furto & Rapina non sono indennizzabili i danni:**

- w. alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

(17) Art. 9 del Codice della strada.

## Art. 14 - Valore Assicurato

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

**Nei limiti del valore assicurato** sono assicurati anche i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sul veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo gli allestimenti indicati nella carta di circolazione, **a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore assicurato del veicolo.**

## Art. 15 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga<sup>(18)</sup> nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'assicurato.

## Art. 16 - Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- presentare entro 3 giorni denuncia presso l'agenzia o la sede di Generali Italia oppure telefonare al **numero verde 800 880 880**;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro.

Relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

### **nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto se questo presupposto è stato dichiarato in polizza. In caso di posto auto protetto,

(18) Art. 1916 Codice civile.

è irrilevante per la liquidazione del danno che il veicolo fosse lì collocato al momento del furto;

- rilasciare la procura a vendere o a demolire il veicolo a favore di Generali Italia; l'assicurato può conservare quanto venisse recuperato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Per i danni relativi al furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) Generali Italia può richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite in mancanza delle quali non procede all'indennizzo.

In caso di ritrovamento, l'assicurato deve informare Generali Italia non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso:

**nel caso di incendio deve inoltre:**

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di rottura cristalli deve inoltre:**

- fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;

**nel caso di incendio doloso, eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana;

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Generali Italia può richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite in mancanza delle quali non si procederà ad alcun indennizzo:

**nel caso di eventi naturali, grandine e terremoto deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

**nel caso di garanzie Danni accidentali, deve inoltre:**

- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

**Infine Generali Italia si riserva di richiedere** gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**<sup>(19)</sup>.

**Generali Italia può liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.**

Puoi trovare il Centro convenzionato  
sul sito [www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/](http://www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/)



**Art. 17 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate**

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver**

(19) Art. 1915 del Codice civile.

**ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

Se l'assicurato, provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Società per l'anticipata riparazione.**

L'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; può anche:

- sostituire il veicolo stesso, o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia deve darne comunicazione all'assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

**Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.**

#### **Art. 18 - Regola proporzionale**

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), **Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori**; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

#### **Art. 19 - Determinazione dell'ammontare del danno**

Per tutte le garanzie, l'assicurazione, può essere prestata a valore commerciale o a valore a nuovo sulla base di quanto pattuito e riportato sulla polizza, eccetto la garanzia Cristalli che è sempre prestata a valore a nuovo e la garanzia Collisione se previsto in polizza.

**Valore commerciale** Generali Italia indennizza:

- **in caso di danno totale** una somma corrispondente al **valore commerciale**:
  - del veicolo sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro;
  - degli accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;

- **in caso di danno parziale** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Valore a nuovo** Generali Italia indennizza:

- **in caso di danno totale** verificatosi nel periodo indicato in polizza decorrente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al valore a nuovo:
  - del veicolo, determinato sulla base della quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro;
  - degli accessori aggiuntivi, se assicurati;
- **in caso di danno parziale:** se, al momento del sinistro:
  - **non sono trascorsi più di cinque anni** dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo è determinato senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
  - **sono trascorsi più di cinque e meno dieci anni** dalla data di prima immatricolazione del veicolo, **solo se l'assicurato ha provveduto alla riparazione del veicolo in una carrozzeria convenzionata, senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro purché tali sostituzioni non interessino:**
    - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
    - strumentazione di bordo;
    - arredamenti interni;
    - batteria;
    - gomme;
    - navigatore satellitare;
    - apparecchi audiofonovisivi.

L'assicurazione è prestata nella forma completa: Generali Italia assicura il danno totale e parziale. Per **danno totale** si intende il danno quando il veicolo

- in seguito a furto o rapina o altri eventi assicurati, non sia stato ritrovato
- in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

**In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.**

## Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, Generali Italia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

**Sono escluse dall'indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al veicolo in occasione delle riparazioni.**

### **Al momento della stipula del contratto posso scegliere con quale soluzione verrò rimborsato?**

Si è possibile scegliere la prestazione del valore a nuovo o commerciale a livello complessivo per tutte le garanzie CVT (esclusa la garanzia cristalli, sempre prestata a valore a nuovo).

Viene offerta la possibilità di scegliere tra più tipi di risarcimento:

- valore commerciale su danni parziali e su danno totale;
- valore a nuovo 5 anni su danni parziali e a scelta 6 / 12 / 24 mesi su danno totale.

In caso di danno parziale prestato a valore a nuovo se, al momento del sinistro sono trascorsi più di cinque e meno dieci anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, e solo nel caso in cui l'assicurato abbia provveduto alla riparazione del veicolo in una carrozzeria convenzionata, la liquidazione avverrà senza dedurre il degrado delle parti sostituite (fermo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro).



### **Art. 20 - Liquidazione dei danni**

La liquidazione del danno avviene mediante accordo fra le parti. Se non c'è accordo, le parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'assicurato.

In caso di disaccordo, i periti ne scelgono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina

del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale dove risiede l'assicurato o ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

**Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 21 - Franchigia o scoperto**

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, **deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.**

**La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente art. 2 della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in Polizza.**

Puoi trovare il Centro convenzionato  
sul sito [www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/](http://www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/)



Per le garanzie Furto & Rapina, Incendio, Incendio doloso, Eventi Atmosferici, Grandine, Terremoto, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici, Collisione,

Informazioni

Colisione autostradale, Kasko, Animali selvatici e randagi, se l'assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata, il pagamento dell'indennizzo avviene con la riduzione del 50% della franchigia e dello scoperto e il relativo minimo indicati in polizza.

Responsabilità Civile Auto

Per le garanzie Grandine e Cristalli, qualora la riparazione avvenga presso un Centro specializzato, vengono azzerati franchigia e scoperti.

### Art. 22 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Condizioni Aggiuntive

Se il veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'art. 2742 del Codice civile<sup>(20)</sup>.

Se per accertare il fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

**In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.**

### Art. 23 - Recuperi

Danni al veicolo

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare Generali Italia. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando la Compagnia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

Sezioni Infortuni

L'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

### Art. 24 - Clausole di vincolo

Sezione Assistenza Auto

Le clausole che seguono valgono solo se nella polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Sezione Tutela Legale

(20) Surrogazione dell'indennità della cosa.

Posto che il veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata della polizza:

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- b. a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. in caso di rateazione del premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidare viene corrisposto<sup>(21)</sup> all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo; l'Ente pertanto sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo può essere corrisposto all'assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

## SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

### Art. 1 - Garanzie speciali

Con i due pacchetti di garanzie sotto indicati Generali Italia garantisce i rischi relativi all'oggetto della presente sezione

#### Art. 1.1 - Zero spese Auto

##### Perdita delle chiavi del veicolo

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, Generali Italia rimborsa **fino 300 euro per ogni sinistro e anno assicurativo** le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del veicolo.

##### Richiesta documenti

Se a seguito di furto totale del veicolo, l'assicurato desidera avvalersi della Struttura organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso può contattarla telefo-

(21) Art. 1891, secondo comma, del Codice civile.

nando al **Numero verde 800 880 880** comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata all'assicurato dall'autorità competente.

In seguito la Struttura organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'assicurato.

La Struttura organizzativa può richiedere all'assicurato, **che deve fornirla integralmente**, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. I relativi costi sono a carico di Generali Italia.

### Tassa di proprietà

In caso di sinistro che abbia determinato danno totale del veicolo assicurato, Generali Italia indennizza all'assicurato la quota della tassa di proprietà per il periodo che va dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.

### Spese di recupero e custodia

In caso di sinistro che può essere risarcito come da polizza, Generali Italia rimborsa **fino ad un massimo di 300 euro per ogni sinistro e anno assicurativo** le spese sostenute dall'assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti autorità.

### Spese di immatricolazione

In caso di sinistro che può essere indennizzato come da polizza, che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato, Generali Italia liquida all'assicurato **300 euro per ogni sinistro e anno assicurativo** quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l'assicurato ha sostenuto per acquistare un nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, Generali Italia, nei limiti dell'importo indicato, rimborsa le spese documentate dall'assicurato per sostituirla.

## Art. 1.2 - Zero spese Extra

### Garanzia bagaglio

Generali Italia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio **fino ad un massimo di 300 euro per ogni sinistro e anno assicurativo** in caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la distruzione totale del veicolo assicurato (cioè se il veicolo ha danni superiori all'80% del suo valore commerciale).

L'assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'assicurato, del conducente e dei trasportati, come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, e per gli indumenti indossati dagli stessi.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, i telefoni cellulari, tablet e computer, il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

### **Duplicazione patente di guida**

In caso di incendio o furto del veicolo assicurato o di incidente da circolazione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente, Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento, **fino a 300 euro per ogni sinistro e anno assicurativo**.

### **Sequestro penale**

In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, Generali Italia indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 25 euro per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni.

La garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### **Spese veterinarie**

Generali Italia rimborsa **fino ad un massimo di 300 euro per sinistro e anno assicurativo** le spese sostenute dall'assicurato per visite e analisi effettuate presso un veterinario per il proprio animale domestico **trasportato sul veicolo in conformità alle norme** e che abbia subito lesioni a causa di incidente.

Il rimborso avviene dietro presentazione di fattura veterinaria e di copia di apertura di sinistro.

### **Spese sostituzione serratura e chiavi dell'abitazione**

Generali Italia rimborsa fino ad un massimo di 300 euro per sinistro e anno assicurativo le spese sostenute per sostituire la serratura dell'abitazione

principale del contraente di polizza se le chiavi sono state sottratte a seguito di furto del veicolo assicurato in polizza.

Il rimborso è effettuato solo in presenza di regolare denuncia alle autorità pubbliche e dietro presentazione di fattura.

**Se mi rubano le chiavi di casa, a seguito di furto del veicolo ho diritto al rimborso delle spese derivanti dalla sostituzione della serratura?**

Si il rimborso è previsto fino a 300 euro.



## **Art. 2 - Denuncia di sinistro e obblighi relativi**

### **L'Assicurato in caso di sinistro deve:**

- presentare entro 3 giorni denuncia presso l'agenzia o la sede Generali Italia o telefonare al **numero verde 800 880 880**;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla polizza e al sinistro ed eventuale altra documentazione.

# Infortuni



## SEZIONE INFORTUNI

### Art. 1 - Ambito di operatività

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisce quando:

- usa e guida il veicolo indicato in polizza e durante le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia;
- sale o scende dal veicolo.

Se è pattuito specificatamente, l'assicurazione vale per gli infortuni che il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del veicolo indicato in polizza subiscano quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il "car sharing", nonché quando siano trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico.

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

### Art. 1.1 - Estensione Infortuni

Per i soggetti censiti in polizza l'assicurazione vale per gli infortuni subiti quando guidano veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il "car sharing", nonché quando sono trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico.

## Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

Nell'ambito di operatività indicato all'art. 1, sono compresi in garanzia tutti gli eventi, non espressamente esclusi, che hanno le caratteristiche di infortunio.

Sono considerati infortuni e compresi nell'assicurazione:

- a. conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo e folgorazioni;
- b. assideramento e congelamento;
- c. conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze per causa fortuita, **è comunque escluso quanto previsto dal successivo art. 4 "Esclusioni" lett. a;**
- d. asfissia per fuga di gas o vapori;
- e. annegamento;
- f. conseguenze delle infezioni dovute a infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi:
  - **in ogni caso le malattie e la malaria;**
  - gli avvenimenti causati da morsi di animali e punture di insetti;
- g. conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini di polizza.

Sono compresi nella presente assicurazione anche:

- **colpa grave:** infortuni in conseguenza di imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato
- **tumulti popolari:** lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva
- **eventi speciali:** a parziale deroga del successivo art. 4 "Esclusioni" lett. d), la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni se l'assicurato ne è rimasto vittima di fuori del comune di residenza;
- **stato di guerra e di insurrezione:** a parziale deroga del successivo art. 4 "Esclusioni" lett. d), **la garanzia è estesa** agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se e in quanto l'assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

**Questa estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.**

### Art. 3 - Determinazione delle somme assicurate

Le somme assicurate per ciascuna persona si determinano, in relazione alla forma scelta in polizza, suddividendo le somme indicate:

- per il numero dei posti del veicolo, compreso il guidatore, come risulta dalla carta di circolazione, se indicato in polizza la **Forma Completa**;
- per il numero di posti del veicolo, escluso il guidatore, come risulta dalla carta di circolazione, se indicato in polizza **Forma Trasportati**;

Per tali forme il numero degli Assicurati deve essere dichiarato in polizza alla voce "N° persone": Generali Italia ha comunque il diritto di effettuare le necessarie verifiche in caso di sinistro.

Se indicato in polizza "**Forma Guidatore**", l'assicurazione è prestata solo nei confronti del guidatore del veicolo assicurato per le somme indicate in polizza.

### Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- gli infortuni causati da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione, da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene.
- gli infortuni causati dalla guida di qualsiasi veicolo se l'assicurato, (compiuti i 18 anni), non è abilitato a norma di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'assicurato:
  - se in possesso di patente scaduta, a condizione che la rinnovi entro 6 mesi;
  - se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- gli infortuni che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato
- gli infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, salvo quanto previsto dal precedente art. 2;
- le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche che derivano da atto terroristico o guerra;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli infortuni che derivano dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- l'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- gli infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere.

## Art. 5 - Garanzie prestate

### Art. 5.1 - Invalidità Permanente: accertamento del grado

In caso di invalidità permanente a seguito di infortunio, verificatasi anche successivamente alla scadenza della polizza, Generali Italia liquida un indennizzo, calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in relazione al grado di invalidità accertato secondo la tabella di cui al successivo articolo.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali di cui al successivo articolo vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.

In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Generali Italia riconosce una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui al successivo articolo, l'invalidità permanente è valutata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Il deficit visivo va valutato quale risulta con correzione tollerata. Se permane un residuo deficit visivo viene corrisposta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

### Art. 5.2 - Invalidità Permanente: tabella di determinazione

L'accertamento del grado di invalidità permanente avviene in base alle seguenti percentuali:

<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di</b>	<b>DX</b>	<b>SX</b>
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3	del dito

<b>Anchilosi</b>	<b>DX</b>	<b>SX</b>
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

<b>Paralisi completa</b>	<b>DX</b>	<b>SX</b>
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

<b>Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore</b>	<b>%</b>
al di sopra della metà coscia	70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue occhi	100%

<b>Sordità completa</b>	<b>%</b>
di un orecchio	10%
di entrambi gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%

<b>Esiti di frattura scomposta</b>	<b>%</b>
di una costa	1%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
- 12 <sup>a</sup> dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
- di un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

**Se espressamente pattuito e riportato in polizza, la tabella è sostituita da quella di legge INAIL.**

### **Art. 5.3 - Invalidità Permanente: determinazione dell'indennizzo**

L'indennizzo che spetta per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2, con le seguenti modalità per scaglione di somma assicurata:

- fino a 250.000 euro, si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 3 punti (limitatamente agli infortuni subiti come trasportati su veicoli adibiti a trasporto pubblico la percentuale è elevata a 5 punti; limitatamente agli infortuni subiti come conducente o come trasportato su veicoli a noleggio a breve termine, compreso il "car sharing", diversi da autovetture la percentuale è elevata a 10 punti);
- fino a 100.000 euro i 3 punti sopra indicati non verranno dedotti nel caso in cui sia stato espressamente pattuito e riportato in polizza;
- sulla parte che eccede 250.000 euro si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 10 punti.

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto, Generali Italia liquida senza dedurre alcuna franchigia sulla parte di somma assicurata fino a 250.000 euro.

Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità permanente è superiore al 15% della totale, Generali Italia liquida l'indennizzo senza dedurre alcuna franchigia.

Se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo è stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Generali Italia paga ai beneficiari l'importo liquidato o offerto.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

#### **Art. 5.4 - Morte**

Se l'infortunio causa la morte, che si verifica anche dopo la scadenza della polizza, Generali Italia liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati.

**Gli indennizzi per morte e invalidità permanente non sono cumulabili;** tuttavia, se l'assicurato muore dopo che Generali Italia ha corrisposto un indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell'infortunio, Generali Italia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, se questo è superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, Generali Italia liquida la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avviene prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta.<sup>(22)</sup>

Se, dopo il pagamento, risulta che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

(22) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice civile.

Dopo aver restituito l'intera somma liquidata, l'assicurato può far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale di Generali Italia, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, Generali Italia prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

### **Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori**

Se per infortunio determinato da uno stesso evento consegue la morte di entrambi i genitori assicurati per questa garanzia morte, Generali Italia **aumenta l'indennizzo del 50%** a:

- figli minorenni conviventi;
- figli maggiorenni disabili.

Se è assicurato per questa garanzia un solo genitore, l'indennizzo è aumentato del 25%.

### **Conversione in rendita**

Al momento della liquidazione del capitale per la prestazione Morte, Generali Italia riconosce ai beneficiari una maggiorazione del 20% dell'indennizzo se il capitale è investito quale premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con la Compagnia stessa alle condizioni in vigore al momento della richiesta.

## **Art. 5.5 - Inabilità temporanea**

### **A. Modalità di accertamento**

Se l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, causa una inabilità temporanea, Generali Italia, fermo quanto stabilito alla lett. B), liquida l'indennità giornaliera assicurata in polizza, al massimo per un anno dal giorno dell'infortunio:

- integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di svolgere le occupazioni professionali dichiarate;
- al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato ha potuto svolgerle solo in parte. L'indennizzo per inabilità temporanea è corrisposto per il periodo della necessaria cura medica e decorre (fermo quanto disposto dalla successiva lett. B) dal giorno dell'infortunio. **I certificati medici devono**

**essere rinnovati alle rispettive scadenze. Il giorno di dimissione non è indennizzabile.**

A deroga dell'art. 1 "Ambito di operatività" della Sezione Infortuni, per gli infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, **la garanzia opera limitatamente al periodo di ricovero**, adeguatamente certificato. Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

## **B. Determinazione dell'indennizzo**

La somma assicurata per inabilità temporanea è così corrisposta per scaglione di somma assicurata:

- fino a 50 euro a partire dall'8° giorno successivo a quello computabile come dalla precedente lett. A) (franchigia assoluta di 7 giorni);
- oltre 50 euro a partire dal 16° giorno successivo a quello computabile come dalla precedente lett. A) (franchigia assoluta di 15 giorni).

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura di almeno 3 giorni, Generali Italia corrisponde l'indennizzo per inabilità temporanea senza l'applicare la franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino a 50 euro.

## **Art. 5.6 - Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza**

Se in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura, Generali Italia liquida l'indennità assicurata in polizza per ogni giorno di ricovero, **per massimo di 360 giorni, anche non consecutivi, da quello dell'infortunio.**

## **Il giorno di dimissione non è indennizzabile.**

In caso di day hospital, la Generali Italia liquida una speciale indennità pari al 50% dell'indennità prevista per il ricovero in istituto di cura.

In caso di ricovero superiore a 7 giorni, a seguito del quale all'Assicurato venga prescritto dai medici che lo hanno in cura un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia liquida anche in per questo periodo l'indennità giornaliera assicurata in polizza, per una durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni.

## **Art. 5.7 - Rimborso spese sanitarie**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata in polizza per la garanzia

“Rimborso spese sanitarie,” le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell’infortunio:

a. **durante il ricovero per:**

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) per le prestazioni precedenti;
- trasporto dell'assicurato in istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

In caso di ricovero in **ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa**, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di 30 euro per ogni giorno di ricovero, **con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo**.

Tale indennità sostitutiva è cumulabile con “l'Indennità giornaliera da ricovero”:

b. **dopo il ricovero**, purché prescritti dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo ricovero, **fino ad un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di 3.500 euro**;

c. **in assenza di ricovero**, purché prescritti dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell'infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell'infortunio, **fino ad un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di 2.500 euro**.

**In assenza di ricovero la garanzia opera con una franchigia di 100 euro.**

d. **primo acquisto di protesi ortopedica**, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio, acquisto o noleggio (**massimo per un anno**) di carrozzelle ortopediche;

- e. **cure ed applicazioni** (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, **escluse le protesi dentarie**) effettuate entro 2 anni dall'infortunio, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso.

**Per tutti i casi indicati il rimborso viene effettuato dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale e a cure ultimate.**

### **Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale l'assicurato subisca un ricovero, Generali Italia liquida una delle seguenti indennità calcolate sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

- 1%, in caso di ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
- 2%, in caso di ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
- 3%, in caso di ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

**Il giorno di dimissione non viene considerato.**

**L'importo liquidato non può superare la somma di 10.000 euro.**

**La garanzia non vale comunque in caso di ricoveri in regime di day hospital.**

### **Art. 6 - Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento"**

Se, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'assicurato risulta totalmente incapace in via definitiva a svolgere le proprie occupazioni dichiarate, Generali Italia, oltre a liquidare quanto dovuto a termini di polizza, corrisponde all'assicurato un'indennità per agevolare la prosecuzione delle polizze di assicurazione sulla Vita a premio annuo o unico ricorrente e dei piani individuali di previdenza (P.I.P) stipulati dall'assicurato con la Compagnia prima della data dell'evento.

Tale indennità verrà utilizzata per stipulare con Generali Italia un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico scelto dall'assicurato tra quelli disponibili al momento della sottoscrizione della polizza vita.

L'ammontare complessivo dell'indennità sarà pari alla somma delle seguenti voci:

- ultima rata di premio versata nelle polizze vita in corso, moltiplicato per il numero delle rate premio mancanti al completamento del piano di versamento dei premi;

- Informazioni
- premi versati (esclusi i trasferimenti) nel piano individuale di previdenza (P.I.P.) nei 12 mesi antecedenti la data dell'infortunio stesso moltiplicato per 5.

Responsabilità Civile Auto

Pertanto, dopo gli accertamenti del caso, Generali Italia liquida all'assicurato l'importo sopra definito per stipulare il nuovo contratto di assicurazione sulla vita, **con il massimo comunque di 80.000 euro**.

**Verificatosi l'evento, l'assicurazione infortuni cessa nei confronti dell'assicurato.**

### **Art. 7 - Norme in caso di sinistro**

#### **Art. 7.1 - Denuncia dell'infortunio**

Condizioni Aggiuntive

**La denuncia dell'infortunio deve essere fatta per iscritto dall'assicurato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità<sup>(23)</sup>, con:**

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

Danni al veicolo

**Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.**

**L'assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire a Generali Italia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, che sono eseguiti in Italia.**

**Se l'assicurato muore a causa dell'infortunio o durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Generali Italia.**

**Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'indennizzo<sup>(24)</sup>.**

#### **Art. 7.2 - Criteri di indennizzabilità**

Sezione Assistenza Auto

**Generali Italia liquida l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulta indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.**

(23) Art. 1913 del Codice civile.

(24) Art. 1915 del Codice civile.

Sono conseguenze **indirette** e quindi non possono essere indennizzate:

- **l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni;**
- **il danno che queste condizioni possono determinare sull'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio.**

**Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto del danno maggiore causato dalle condizioni preesistenti.**

### **Art. 7.3 - Anticipo indennizzi**

Su richiesta dell'assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo dell'indennizzo relativo alle garanzie operanti, da considerare nella liquidazione definitiva delle stesse, per:

- invalidità permanente, se l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'infortunio, a condizione che non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio, fino al 50% del presumibile indennizzo definitivo, **con il massimo di 50.000 euro;**
- rimborso delle spese sanitarie, se l'assicurato ha sostenuto delle spese per un importo non inferiore a 2.000 euro, **dietro presentazione dei documenti giustificativi.** L'anticipo viene corrisposto nei limiti previsti per la garanzia "Rimborso spese sanitarie", salvo conguaglio a cura ultimata;
- ricovero, **su presentazione dei documenti che lo attestano e lo giustificano**, fermi i limiti previsti per la garanzia "Indennità giornaliera da ricovero". Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

### **Art. 7.4 - Controversie - Arbitrato irrituale**

Le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico, per controversie di natura medica su:

- natura o sulle conseguenze delle lesioni;
- grado di invalidità;
- se assicurata la prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 7.2.

Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

**Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, e contribuisce per la metà delle spese e competenze del terzo medico.**

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da subito a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso; in questo caso il collegio può disporre la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente art. 7.3 "Anticipo indennizzi".

#### **Art. 7.5 - Liquidazione**

Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Generali Italia liquida l'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

## Sezione Assistenza Auto



**La presente garanzia può essere prestata in una delle forme e con le relative prestazioni sotto riportate.**

### **Formula Small**

Soccorso stradale, Depannage - officina mobile in Italia, Recupero del veicolo fuori strada, Veicolo in sostituzione, Supporto nella compilazione del modello Constatazione Amichevole Incidente, Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri, Viaggio per il recupero del veicolo, Viaggio di un familiare, Rimpatrio sanitario, Accompagnamento minori, Trasporto in autoambulanza, Autista a disposizione, Spese d'albergo, Anticipo spese di prima necessità, Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati, Rimpatrio salma, Invio dei pezzi di ricambio, Rimpatrio del veicolo, Spese di custodia all'estero, Abbandono legale del veicolo all'estero, Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione penale, Anticipo spese legali.

### **Formula Medium**

Tutte le prestazioni previste nella Forma Small e in più: Stop & Go, Demolizione del veicolo in Italia, Richiesta documenti in caso di furto totale, Rientro con un familiare, Anticipo delle spese mediche - chirurgiche - farmaceutiche ed ospedaliere, Estensione Assistenza.

## Formula Large

Tutte le prestazioni previste sia nella Forma Small che nella forma Medium e in più: Invio di un fisioterapista in Italia, Invio di una baby sitter o collaboratrice domestica.

L'assicurazione Assistenza Auto Generali opera se è espressamente richiamata in polizza.

Nei limiti e alle condizioni che seguono, è prestata assistenza all'assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sotto indicate.

### Art. 1 - Soccorso stradale

**Per la Formula Small** la prestazione opera nel caso il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto (compresa la foratura degli pneumatici), un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Per le Formule Medium e Large** la prestazione opera nel caso il veicolo sia rimasto immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo, in accordo con l'assicurato, presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'assicurato; le relative spese sono a carico di Generali Italia **purché entro 150 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.**

**L'eventuale eccedenza è a carico dell'assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.**

**Sono a carico dell'assicurato:**

- le spese per il traino se il veicolo ha subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dal successivo art. 3 "Recupero del Veicolo fuori strada").

Se il veicolo immobilizzato ha al traino roulotte o rimorchio, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al trasporto degli stessi fino al luogo di destino concordato con l'assicurato dove è stato trasportato il veicolo trainante; le relative spese sono a carico di Generali Italia, **mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'assicurato.**

In caso di veicoli per disabili o di vetture adattate per disabili, la prestazione è erogata anche in caso di montaggio catene.

Se il veicolo ha subito un sinistro che rientra nella procedura di risarcimento diretto e l'assicurato ha stipulato la garanzia R.C.A. con questa polizza scegliendo la condizione Risarcimento in forma specifica, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso l'Officina convenzionata più vicina.

**I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza e la stessa non essere erogata.**

## **Art. 2 - Depannage officina mobile in Italia**

Se a seguito di guasto (compresa la foratura di un pneumatico), il veicolo non è in grado di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, procede al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente art. 1 "Soccorso Stradale".

Generali Italia tiene a proprio carico:

- **per la Formula Small** il costo della manodopera **con un massimo di 300 euro per sinistro**;
- **per le Formule Medium e Large** il costo della manodopera.

Sono a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

### **Per le Formule Medium e Large:**

**invio di un tecnico per interventi di emergenza:**

#### **a. montaggio catene per neve**

se in conseguenza di una nevicata improvvisa si rende necessario l'uso di catene per neve presenti nel veicolo, la Struttura Organizzativa verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare le operazioni di montaggio;

#### **b. ripristino o sostituzione batteria elettrica**

se in conseguenza dell'insufficiente carica della batteria elettrica installata nel veicolo non è possibile l'utilizzo del veicolo stessa, la Struttura

Organizzativa verifica la disponibilità di un tecnico e lo invia per effettuare il ripristino della batteria elettrica o la sostituzione della stessa.

In tutti i casi citati, se, durante l'intervento, il tecnico riscontra l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procede a inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dal precedente art. 1 "Soccorso Stradale".

**Sono a carico dell'assicurato** il costo dei pezzi di ricambio, compresa la nuova batteria, eventualmente utilizzati durante l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

In tutti i casi citati, se la garanzia deve essere prestata in Italia in autostrada, specifiche istruzioni sono fornite dalla Struttura Organizzativa.

### **Art. 3 - Recupero del veicolo fuori strada**

Se in caso di incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Generali Italia a proprio carico:

- **per la Formula Small** il relativo costo **fino ad un massimo di 300 euro per sinistro**;
- **per le Formule Medium e Large** il relativo costo.

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato.**

**Sono a carico dell'assicurato** le spese per il recupero se il veicolo ha subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).

### **Art. 4 - Stop & Go disponibile sul luogo del fermo (Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)**

A seguito della prestazione di cui all'art. 1 "Soccorso Stradale" la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato 24 ore su 24 e a chilometraggio illimitato un veicolo in sostituzione.

Tale veicolo adibito a uso privato, senza autista, di cilindrata fino ad un massimo di 1200 cc., compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, è reso disponibile presso il luogo del fermo del veicolo.

Se il fermo avviene in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali equiparate, o se il veicolo dell'assicurato non è in condizioni di sicurezza o è di intralcio,

oppure il centro di noleggio convenzionato è impossibilitato a fornire l'autovettura, l'erogazione della prestazione avviene secondo le seguenti modalità:

- consegna dell'autovettura presso l'officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un'autovettura presso il centro di noleggio indicato dalla Struttura Organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 5 "Veicolo in sostituzione".

**Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali della società di autonoleggio.**

**L'assicurato deve essere in possesso dei seguenti documenti:**

- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

L'assicurazione copre gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione di noleggio convenzionata più vicina. L'assicurato riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; sono coperti gli eventuali costi del taxi sostenuti dall'assicurato per il ritiro del veicolo riparato.

Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione dell'assicurato:

- **per la Formula Medium** fino a 3 giorni a seguito di incidente, 1 giorno a seguito di guasto;
- **per la Formula Large** fino a 3 giorni sia a seguito di incidente che a seguito di guasto.

Durante il periodo del fermo del veicolo, previo benestare della Struttura Organizzativa, che concorda con l'Officina i termini per la riparazione, se gli stessi superano i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio può essere prorogato secondo le condizioni indicate al successivo art. 5 "Veicolo in sostituzione".

Restano sempre a carico dell'assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relativi al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

**Se la riparazione del veicolo avviene prima del periodo previsto, l'assicurato deve riconsegnare il veicolo in sostituzione nelle modalità sopra descritte.**

**La prestazione non opera per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

### **Art. 5 - Veicolo in sostituzione**

Se il veicolo assicurato ha bisogno di riparazioni di durata superiore:


- **per le Formule Small e Medium a 8 ore** di manodopera;
- **per la Formula Large a 6 ore** di manodopera.


certificate da un'officina con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice e se non è stata usufruita la prestazione di cui al precedente art. 4 "Stop & Go - disponibile sul luogo del fermo", l'assicurato può usufruire di un veicolo in sostituzione **di cilindrata fino ad un massimo di:**

- **per la Formula Small 1200 c.c.;**
- **per le Formule Medium e Large 1600 c.c.**

Il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione e con percorrenza illimitata, fino a un massimo di giorni riportato nella tabella sottostante:

	Small	Medium	Large
Incidente	10 giorni	14 giorni	14 giorni
	3 giorni	7 giorni	7 giorni
Guasto	3 giorni	5 giorni	7 giorni
	3 giorni	5 giorni	7 giorni
Furto parziale o tentato, rapina tentata	10 giorni	14 giorni	14 giorni
	3 giorni	7 giorni	7 giorni
Incendio totale, furto totale, rapina	10 giorni	30 giorni	30 giorni
	10 giorni	30 giorni	30 giorni
Sinistro avvenuto all'estero	5 giorni	10 giorni	14 giorni

 Riparazione presso Carrozzeria Convenzionata

 Riparazione presso Carrozzeria NON Convenzionata

**Per la Forma Large** se l'assicurato usufruisce della prestazione di cui all' Art. 1 "Soccorso stradale", il veicolo in sostituzione è reso disponibile per 3 giorni indipendentemente dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione; in caso di necessità, il noleggio può essere prolungato per i giorni residui fino a raggiungere il massimale riportato nella tabella precedente.

L'assicurato ritira e riconsegna il veicolo in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; **per le Formule Medium e Large**, se è necessario, Generali Italia tiene a proprio carico i costi di trasporto in taxi per il ritiro e la riconsegna del veicolo. L'assicurato deve fornire alla Compagnia di autonoleggio la patente di guida in originale e valida e il numero di carta di credito (non prepagata) a titolo di cauzione.

Il veicolo è consegnato all'assicurato presso un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

### **In caso di incidente ho diritto all'auto sostitutiva?**

Si qualora abbia acquistato la garanzia assistenza. Sono previste tre forme che prevedono un differente periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo. Il servizio è attivabile ed è offerto tutto l'anno - 24/24 da parte di Europ Assistance, attraverso una rete di oltre 22.900 centri in Italia, contattando il numero verde 800 880 880 oppure 02 58 16 35 07 (dall'estero).



### **Restano sempre a carico dell'assicurato:**

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie relative al veicolo in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

### **La prestazione non opera per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Nel caso di veicoli per disabili, o di vetture adattate per disabili, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'assicurato un veicolo a noleggio con conducente **e per un numero di giorni pari al numero dei giorni indicati nella tabella sopra riportata e per ciascuna causale prevista per l'erogazione dell'auto sostitutiva.**

### **Art. 6 - Supporto nella compilazione del modello Constatazione Amichevole Incidente**

Se l'assicurato ha bisogno di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, può contattare la Struttura Organizzativa per ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I.

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

### **Art. 7 - Demolizione del veicolo in Italia**

Se a seguito di incidente da circolazione il veicolo ha subito danni tali da renderne necessaria la demolizione e la cancellazione al P.R.A., la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la successiva demolizione. Se il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

**L'assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:**

- libretto di circolazione (originale);
- CDP digitale;
- targhe del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei documenti citati l'assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);

- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, se questi è diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

**La mancata presentazione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.**

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; poi invia al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Generali Italia tiene a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'assicurato **che deve provvedere direttamente al pagamento.**

**Art. 8 - Richiesta documenti in caso di furto totale**

A seguito di furto totale, l'assicurato può avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.;
- scheda di perdita di possesso.

comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia che gli viene rilasciata dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa provvede ad acquisire, tramite i propri incaricati, i documenti sopra detti per inviarli all'assicurato e può richiedere all'assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

Generali Italia tiene direttamente a proprio carico le relative spese.

## Art. 9 - Invio di un fisioterapista in Italia

Se l'assicurato in seguito a infortunio per incidente avvenuto durante l'uso del Veicolo, ha bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato un fisioterapista. **Questa garanzia opera fino a un massimo di 6 ore di fisioterapia.**

In caso di sinistro l'assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa certificato di Pronto Soccorso o del medico specialista, che attesta la diagnosi per la quale viene richiesto l'intervento del fisioterapista.

## Art. 10 - Invio di una baby sitter o collaboratrice domestica

Se l'assicurato, in seguito a infortunio per incidente da circolazione avvenuto durante l'uso del veicolo, deve essere ricoverato in Istituto di Cura per più di 3 giorni e non potesse occuparsi del/i proprio/i figlio/i minori di 15 anni, o non potesse attendere alle faccende domestiche, può contattare la Struttura Organizzativa che segnala il nominativo di una baby sitter o collaboratrice domestica e tiene a proprio carico i relativi **costi fino a un massimo di 6 ore complessive.**

**Prestazioni che operano quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dal comune di residenza dell'assicurato.**

## Art. 11 - Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri

Se il veicolo rimane immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali è necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio secondo i massimali sotto riportati:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo di 350 euro** se il rientro o il proseguimento avviene dall'Italia;
- il costo dei biglietti **fino ad un importo di 1.000 euro** se il rientro o il proseguimento avviene dall'Estero;
- il costo del taxi **fino ad un massimo di 100 euro** se il rientro o il proseguimento avviene in Italia.

**Per la Formula Large** la garanzia opera anche in caso di sinistro occorso alla guida di un veicolo noleggiato con la formula Car Sharing. In tale caso la prestazione opera anche se il sinistro si verifica nel comune di residenza dell'assicurato e indipendentemente dai tempi di riparazione del veicolo.

**È escluso dalla prestazione il rientro del bagaglio che eccede i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto.**

### **Art. 12 - Viaggio per il recupero del veicolo**

Se, in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione e se non è stata usufruita la prestazione di cui all'art. 24 "Rimpatrio del veicolo", il veicolo rimane immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, è messo a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (in classe economica) o ferroviario (di prima classe), di sola andata, per consentire il recupero del veicolo riparato.

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo.

**Restano in ogni caso a carico dell'assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.**

### **Art. 13 - Viaggio di un familiare**

Se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato è ricoverato in ospedale e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere a un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvede, se l'assicurato ha bisogno di assistenza personale a prenotare al familiare un albergo .

**Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione, fino a un massimo di 160 euro complessivi. Non sono comprese le spese di albergo diverse da quelle indicate.**

### **Art. 14 - Rimpatrio sanitario**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;

- treno prima classe e, se occorre, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. Generali Italia, se ha provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne è in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.**

**La prestazione inoltre non opera se l'assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

#### **Art. 15 - Rientro con un familiare**

Se è possibile, in caso di Rientro sanitario dell'assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui all'art. 14 "Rimpatrio Sanitario", Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa provvede, previo parere medico della stessa, a far rientrare con il mezzo utilizzato per il rimpatrio sanitario un familiare dell'assicurato presente sul posto; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

**Generali Italia, se ha provveduto al rientro del familiare dell'assicurato ha il diritto di richiedere a quest'ultimo gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati.**

#### **Art. 16 - Accompagnamento minori**

Se nessuno degli assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni purché anch'essi assicurati, si trova nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito a infortunio conseguente a incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare convivente residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, tenendo a proprio carico la relativa spesa **fino a un massimo per sinistro di:**

- 550 euro **per la Formula Small;**
- 1.000 euro **per le Formule Medium e Large.**

**Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.**

### **Art. 17 - Trasporto in autoambulanza**

Se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza dopo il ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvede a inviare un'autoambulanza.

**Tale garanzia opera fino a raggiungere 120 euro per sinistro.**

### **Art. 18 - Autista a disposizione**

Se in seguito a incidente da circolazione l'assicurato subisce lesioni tali da non poter guidare il veicolo oppure, limitatamente alla circolazione all'estero, l'assicurato subisce il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso alla residenza dell'assicurato.

**Restano in ogni caso a carico dell'assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.**

**La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.**

### **Art. 19 - Spese d'albergo**

Se, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo è sottratto o subisce danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di:

- 300 euro **per la Formule Small e Medium;**
- 600 euro **per la Formula Large;**

**complessive per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro.**

**Non sono comprese le spese d'albergo diverse da quelle indicate.**

**La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui all'art. 11 "Rientro dei passeggeri".**

## Art. 20 - Anticipo spese di prima necessità

Se, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'assicurato non è in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvede per conto dell'assicurato, ad anticipare la somma **fino a un massimo di 500 euro complessivi per sinistro**. La Struttura Organizzativa ha la facoltà di richiedere adeguate garanzie.

### Prestazioni che operano solo quando il sinistro si verifica all'estero

## Art. 21 - Spese di rimpatrio o trasporto degli altri assicurati

Se a seguito dell'erogazione delle prestazioni previste dagli articoli 14 "Rimpatrio Sanitario" e 22 "Rimpatrio salma" non è possibile il rientro alle rispettive residenze degli altri occupanti il veicolo assicurato con il veicolo assicurato, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al rientro alla residenza; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

## Art. 22 - Rimpatrio salma

Se, a seguito di incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, l'assicurato è deceduto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa organizza il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, purché in Italia, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia; rimangono a carico dei familiari dell'assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione.

Se le disposizioni locali impongono l'inumazione provvisoria o definitiva sul posto, o l'assicurato ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto e nessun familiare si trova già sul posto, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare dell'assicurato residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per presenziare alle esequie.

Se si rendesse necessario il riconoscimento della salma, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe).

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il viaggio e per il soggiorno del familiare; queste **ultime fino a un massimo per sinistro di:**

- **250 euro per la Formula Small;**
- **500 euro per le Formule Medium e Large.**

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

### **Art. 23 - Invio dei pezzi di ricambio**

Se in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e che servono per la sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio delle autovetture in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Sono a carico dell'assicurato** il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca e alla spedizione sono a carico di Generali Italia.

La prestazione **opera a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire**, al momento della richiesta di intervento, **adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.**

Al suo rientro, **l'assicurato deve provvedere** alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. **Trascorso tale termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.**

### **Art. 24 - Rimpatrio del veicolo**

Se in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo in condizioni tali da non poter essere utilizzato, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa, prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato in Italia.

Le spese relative al trasporto stesso e quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Generali Italia.

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.**

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, Generali Italia per

Informazioni

il tramite della Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo **fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.**

Responsabilità Civile Auto

**Il valore commerciale del veicolo è stimato sulla base del listino Quattroruote L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato.**

### Art. 25 - Spese di custodia all'estero

Condizioni Aggiuntive

Se Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, ha organizzato il rimpatrio del veicolo in base alle condizioni di cui al precedente articolo 24 "Rimpatrio del veicolo", tiene a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all'estero dalla data di richiesta del rimpatrio **fino a un massimo di 80 euro per sinistro.**

### Art. 26 - Abbandono legale del veicolo all'estero

Danni al veicolo

In alternativa alla prestazione di cui all'art. 24 "Rimpatrio del veicolo" Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione; le relative spese sono a carico di Generali Italia.

### Art. 27 - Interprete a disposizione

Se, in conseguenza di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'assicurato in seguito a incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato ha bisogno di assistenza, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa provvede a fornire un interprete.

Sezioni Infortunati

**Tale garanzia opera per l'onorario dell'interprete fino a un massimo complessivo di euro 520 per sinistro.**

### Art. 28 - Anticipo della cauzione penale

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione penale fissata dalle Autorità **fino a un massimo di euro 3.600 per sinistro.**

Sezione Assistenza Auto

La prestazione opera a condizione che **l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della stessa e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.**

**Al suo rientro l'assicurato deve** provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

**La prestazione non opera se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato e se l'assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.**

#### **Art. 29 - Anticipo spese legali**

Se in conseguenza di fermo, arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente da circolazione nel quale è stato coinvolto il veicolo, l'assicurato non può provvedere direttamente, Generali Italia per il tramite della Struttura Organizzativa anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino a un massimo di 1.500 euro per sinistro**. La prestazione opera a condizione che **l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, le motivazioni della richiesta e adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.**

**Al suo rientro l'assicurato deve provvedere** alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

**La prestazione non opera se** il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato e se l'assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

#### **Art. 30 - Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere**

Se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, anticipa, per conto dell'assicurato, il pagamento delle fatture **fino a un importo massimo equivalente in valuta locale di 3.000 euro.**

La prestazione opera a condizione che **l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata.**

**Al suo rientro l'assicurato deve provvedere** alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine **deve restituire**, oltre alla somma anticipata, anche gli interessi al tasso legale corrente.

**La prestazione non opera se** il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato e se l'assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

### **Art. 31 - Estensione Assistenza**

Limitatamente alla guida di veicoli a noleggio a breve termine e car sharing, la copertura Assistenza è estesa anche per i soggetti censiti in polizza per le prestazioni sotto riportate:

#### **per la Formula Large:**

- invio fisioterapista in Italia (Art. 9);
- invio babysitter o collaboratrice domestica (Art. 10);

#### **per le Formule Medium e Large:**

- proseguimento viaggio/rientro passeggeri (Art. 11);
- viaggio di un familiare (Art. 13);
- rimpatrio sanitario (Art. 14);
- rientro con un familiare (Art. 15);
- accompagnamento minori (Art. 16);
- trasporto in autoambulanza (Art. 17);
- autista a disposizione (Art. 18);
- spese d'albergo (Art. 19);
- anticipo spese prima necessità (Art. 20);
- rimpatrio salma (Art. 22);
- interprete a disposizione (Art. 27);
- anticipo cauzione penale (Art. 28);
- anticipo spese legali (Art. 29);
- anticipo spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere (Art. 30).

### **Art. 32 - Limite per anno assicurativo**

Ogni prestazione può essere erogata **per un massimo di tre volte nel corso dell'annualità assicurativa, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole prestazioni.**

Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni di cui ai precedenti articoli sono fornite **con esclusione delle spese che l'assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere per il suo ritorno e che pertanto restano a suo carico (biglietti, pedaggi, costo carburante, ecc.)**.

### **Art. 33 - Limiti dell'assicurazione**

#### **Le prestazioni non sono dovute per sinistri:**

- a. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici che hanno caratteristiche di calamità naturali;
- b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- c. avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive<sup>(25)</sup>, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e. determinati da dolo dell'assicurato;
- f. determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- g. determinati da suicidio o tentato suicidio dell'assicurato;
- h. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.

#### **Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad altra circostanza fortuita e imprevedibile.

### **Art. 34 - Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative**

Se l'assicurato non usufruisce di una o più delle prestazioni indicate in questa Sezione, non vengono forniti indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

(25) Art. 9 del Codice della Strada.

## Art. 35 - Anticipi

Gli anticipi previsti dalle prestazioni di cui agli articoli 28, 29, 30 sono concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e, se è ritenuto necessario, **purché l'assicurato, anche tramite persona da lui indicata, fornisca adeguate garanzie** in merito alla restituzione di ogni somma anticipata, che comunque dev'essere rimborsata alla Struttura Organizzativa al rientro al domicilio e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla data dell'anticipo.

## Art. 36 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'assicurato si trova in una delle situazioni sopra descritte e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto di questa Sezione, **deve contattare la Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24

al Numero Verde **800 880 880**

o al numero **02 58 163 507** (per le chiamate dall'estero).

Se si trova nell'impossibilità di telefonare, la richiesta può essere effettuata tramite telefax al numero 02 58 477 201 o telegramma a EUROPASSISTANCE - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

### **Nella richiesta l'assicurato deve comunque indicare:**

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di polizza.

**L'assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa<sup>(26)</sup>.**

## Art. 37 - Colpa grave

Viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sopraindicate sono determinati da colpa grave dell'assicurato.

(26) Articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile.

# Sezione Tutela Legale



La presente garanzia può essere prestata nella:

- **Forma Base**
- **Forma Gold**
- **Aiuto Multe**

Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.** con sede in **Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, Numero verde 800475633**, in seguito denominata **D.A.S.**. A **D.A.S.** devono essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti e ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.

La garanzie operano se sono espressamente richiamate in polizza fino a raggiungere **il massimale indicato in polizza** per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi e denunciati a Generali Italia.

## Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendono necessarie a tutela dei diritti dell'assicurato, in conseguenza di un sinistro che rientra in garanzia.

### **Per la Forma Base e Forma Gold vi rientrano le spese:**

- dell'intervento di un legale incaricato nella gestione del sinistro;
- dell'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza **escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà**;
- conseguenti a una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, **purché siano state autorizzate da D.A.S.**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- della redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- dell'indennità, **posta a esclusivo carico dell'assicurato ed escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici**;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, Generali Italia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- dell'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di 10.000 euro, a condizione che alla stessa vengano fornite adeguate garanzie bancarie o analoghe sulla restituzione dell'importo anticipato che deve essere restituito a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la stessa conteggia gli interessi al tasso legale corrente**.

### **Per l'Aiuto Multe vi rientrano le spese:**

- dell'intervento di un legale incaricato nella gestione del sinistro;
- dell'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte di giustizia;

- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

### Se mi viene notificata una multa per ingresso nella zona a traffico limitato, ho modo di contestarla?



Si la garanzia è prestata tramite D.A.S. e congiuntamente alla presenza del veicolo del dispositivo telematico. D.A.S. sulla base dell'entità della sanzione e in base ai dati registrati dal dispositivo valuta la predisposizione del ricorso ovvero ricorso/ opposizione a ingiunzione di pagamento per violazioni di articoli del Codice della Strada:

- consulenza legale per sanzioni inferiori a 70 Euro;
- predisposizione ricorso per sanzioni maggiori di 70 Euro.

## Art. 2 - Ambito e garanzie

### Forma Base e Forma Gold

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'assicurato che, in relazione alla proprietà o alla locazione finanziaria (leasing) o all'usufrutto, e inoltre alla guida del veicolo assicurato:

- subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, inclusi i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali<sup>(27)</sup>; la garanzia opera immediatamente anche in seguito a imputazione per guida in stato di ebbrezza, **purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l**;
- deve presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, **adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesso allo stesso**;
- deve presentare domanda per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

(27) L. 41/2016.

## Aiuto Multe

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'assicurato che, in relazione alla proprietà o alla locazione finanziaria (leasing) o all'usufrutto, e inoltre alla guida del veicolo assicurato debba presentare ricorso al Prefetto o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa, in conseguenza di violazione di articoli del Codice della Strada commesse dopo la decorrenza della copertura assicurativa. La garanzia opera anche quando l'applicazione della sanzione non è conseguente a un incidente stradale.

In tali casi D.A.S. provvede, su richiesta dell'assicurato:

- a. a fornire una consulenza legale telefonica in merito alla sanzione ricevuta e chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti, **se l'ammontare della sanzione, al netto di eventuali spese postali e oneri amministrativi, è pari o inferiore a 70 euro;**
- b. **se l'ammontare della sanzione, al netto di eventuali spese postali e oneri amministrativi, è superiore a 70 euro e se sussistono i presupposti per presentare il ricorso, alla predisposizione e presentazione del ricorso o dell'opposizione.**

**Questa estensione opera in caso di installazione del dispositivo telematico fornito da società incaricata da Generali Italia.**

**Le garanzie sopra descritte operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono l'assicurato:**

- quale ciclista, pedone o, solo per la Forma Base e la Forma Gold, trasportato su qualunque veicolo di proprietà di terzi;
- alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto;
- quando, nel caso di contraente e di proprietario del veicolo indicato in polizza, si trova alla guida di veicoli adibiti a noleggio a breve termine compreso il car sharing.

## Solo per la Forma Gold

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell'assicurato, anche se:

- e. deve presentare Ricorso al Prefetto o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa solo quando la sua applicazione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

- f. deve presentare Reclamo/Ricorso contro l'Avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica (bollo auto). La D.A.S. provvede, su richiesta dell'assicurato, alla predisposizione del Reclamo e del Ricorso, **restando a carico dell'assicurato l'onere di provvedere alla presentazione o al deposito degli stessi agli Uffici competenti**<sup>(28)</sup>;
- g. deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore di lite sia superiore a 200 euro**;
- h. se l'assicurato subisce una decurtazione di punti dalla propria patente di guida in conseguenza di violazioni del Codice della Strada commesse dopo la decorrenza della polizza, Generali Italia garantisce inoltre:
1. il rimborso, fino a un massimo di 500 euro, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
  2. il rimborso, fino a un massimo di 1.000 euro, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

Le garanzie sopra descritte operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono l'assicurato:

- quale ciclista, pedone o trasportato su qualunque veicolo di proprietà di terzi;
- alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

### **Art. 2.1 - Estensione Tutela Legale (solo per Forma Base e Forma Gold)**

Limitatamente alla guida di veicoli a noleggio a breve termine e car sharing, la copertura Tutela Legale è estesa anche per i soggetti censiti in polizza.

### **Consulenza legale telefonica (solo per Forma Base e Forma Gold)**

A integrazione di tale garanzia, D.A.S. offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite **numero verde 800 475 633**.

L'assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;

(28) Art. 17bis del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.

- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

### **Art. 3 - Assicurato**

Il proprietario, o il locatario in leasing o l'usufruttuario, il conducente del veicolo assicurato.

**Per Forma Base e Forma Gold** anche i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenze tra più persone assicurate, la garanzia è prestata solo a favore dell'assicurato/contraente.

### **Art. 4 - Estensione Territoriale**

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrattuale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative e per il servizio di Consulenza legale telefonica ConsulDAS.

**Per Aiuto Multe** le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

### **Art. 5 - Esclusioni**

**Generali Italia non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende o sanzioni in genere e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per il contributo unificato e l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il contraente non possa portarla in detrazione.**

**La garanzia è esclusa:**

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per la materia fiscale/tributaria salvo, **per Forma Gold**, quanto previsto all'art. 2 lett. f);

- per la materia amministrativa salvo:
  - per **Forma Base e Forma Gold** quanto previsto all'art. 2 lett. c) d);
  - per **Forma Gold** lett. e) ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
  - per **Aiuto Multe**;
- se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia opera se il conducente è munito di patente scaduta, purché ne ottenga il rilascio o il rinnovo entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
- se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
- se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di ebbrezza<sup>(29)</sup> con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope<sup>(30)</sup> o alla quale è stata applicata una delle sanzioni previste dai suddetti articoli del Codice della Strada o che è imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso<sup>(31)</sup>.

## Art. 6 - Insorgenza del sinistro - operatività della garanzia

### Forma Base e Forma Gold

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.

Si precisa che:

- **la garanzia non ha luogo per i sinistri che insorgono da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula del contratto, erano già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione erano già state chieste da uno degli stipulanti;**

(29) Articoli 186-186bis Codice della Strada.

(30) Art. 187 Codice della Strada.

(31) Art. 189 del Codice della Strada.

- se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi e **purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni**, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipula del nuovo contratto.
- **il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:**
  - vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
  - procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
- se il fatto che dà origine al sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Nell'ambito dei sinistri che hanno per oggetto procedimenti penali, si precisa che la garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, di Invito a presentarsi e di Accompagnamento coattivo<sup>(32)</sup>.

### **Aiuto Multe**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, avrebbe iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto.

Si precisa che **il sinistro è unico a tutti gli effetti se il fatto che dà origine al sinistro si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura.**

## **DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 7 - Denuncia del sinistro e scelta del legale**

Per denunciare un sinistro, l'assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a D.A.S. al numero verde 800 475 633. D.A.S. raccoglie la denuncia, indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.

**Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.**

(32) Articoli 374, 375, 376 del Codice di Procedura penale.

**In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.**

### **Art. 8 - Gestione del sinistro - fase stragiudiziale**

La gestione della fase stragiudiziale ossia ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell'eventuale azione in giudizio, **sono riservate esclusivamente a D.A.S.**, secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S.<sup>(33)</sup> si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa individuati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'assicurato deve rilasciare a D.A.S., quando da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;
- b. in tale fase, **Forma Base e Forma Gold**, D.A.S. valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a un procedimento di mediazione, **riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo**;
- c. le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati da D.A.S. non sono rimborsate;
- d. anche dopo la denuncia, **l'assicurato deve far pervenire tempestivamente a D.A.S.** copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del sinistro.

### **Art. 9 - Gestione del sinistro - fase giudiziale**

Se la composizione bonaria non riesce, **se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo** e in ogni caso quando è necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia, **residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia**, al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantisce gli onorari del domiciliatario, **con il limite di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno**;
- se l'assicurato non fornisce tale indicazione, D.A.S. può individuare direttamente il legale;
- l'assicurato **deve conferire** in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e

(33) Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private -D.Lgs. 209/05.

la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi;

- se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con Generali Italia, l'assicurato può scegliere fin dalla fase stragiudiziale un legale di propria fiducia.

**Aiuto Multe** inoltre se sussistono i presupposti per presentare l'opposizione all'autorità competente, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'assicurato può indicare a D.A.S. un legale di propria fiducia, **residente in una località che fa parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia**, al quale affidare la pratica. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantisce gli onorari del domiciliatario, **con il limite di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno;**
- b. se l'assicurato non fornisce tale indicazione, D.A.S. può individuare direttamente il legale;
- c. l'assicurato **deve conferire** in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi;
- d. se si verifica una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con Generali Italia, l'assicurato può scegliere un legale di propria fiducia anche per la gestione del ricorso prima dell'opposizione in giudizio.

### **Art. 10 - Gestione del sinistro**

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio **l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni, per avere diritto a tutte le prestazioni previste in polizza:**

- a. D.A.S. deve essere immediatamente aggiornata su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste in polizza;
- b. gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c. gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo;
- d. **per Forma Base e Forma Gold**, l'assicurato non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo a definizione della vertenza che comporti oneri a carico di D.A.S., in sede stragiudiziale e giudiziale, senza una preventiva autorizzazione di D.A.S.. Fanno eccezione i casi di

comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S. a seguito di verifica dell'effettiva urgenza e congruità dell'operazione.

D.A.S. e Generali Italia non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

### **Art. 11 - Disaccordo sulla gestione del sinistro**

In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro, la questione, può essere demandata a un arbitro sulla cui designazione le parti devono accordarsi, **a richiesta di una delle parti effettuata con lettera raccomandata.**

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

**L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente.**

Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, se il risultato in tal modo conseguito è più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

### **Art. 12 - Recupero somme (solo per Forma Base e Forma Gold)**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, **mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**

Pagina lasciata intenzionalmente bianca





---

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111  
www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso -  
Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec:  
generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al  
Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.